



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Manuale **CFSL**

della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro



Questa edizione è stata rielaborata dai seguenti membri di un gruppo di lavoro della CFSL:

- Arnold Pius, lic. iur., avvocato (presidenza)
Suva, divisione sicurezza sul lavoro/tutela della salute AL
- Bloch Adrian, ing. civile SUP
Suva, divisione sicurezza sul lavoro/tutela della salute AL
- Julmi Patrick, ing. elettronico SUP
Suva, divisione sicurezza sul lavoro/tutela della salute SR
- Mandanis Iris, MLaw, avvocat
CFSL, Segreteria

6ª edizione rielaborata – marzo 2020

Codice 6030.i

CFSL
Ufficio direttive
Casella postale
6002 Lucerna

Sommario

Elenco delle abbreviazioni utilizzate	VII
Spiegazioni per gli schemi sinottici	VIII

Parte I

Spiegazioni concernenti la procedura d’esecuzione per la sicurezza sul lavoro

1	Introduzione	1
2	Norme generali di procedura	2
2.1	Importanza del diritto procedurale	2
2.2	Competenza	3
2.3	Legalità	3
2.4	Parità giuridica di trattamento	4
2.5	Proporzionalità	4
2.6	Libertà d’apprezzamento conforme al dovere	5
2.7	Agire in buona fede	5
2.8	Divieto del diniego di giustizia formale	6
2.9	Divieto di denegata e ritardata giustizia	6
3	Schema dei tipi di procedura secondo LAINF	7
4	Spiegazioni concernenti la procedura d’esecuzione ordinaria	8
4.1	Schema	8
4.2	Spiegazioni introduttive	10
4.3	Matrice ed esempi	11
4.4	Visita d’azienda	13
4.5	Conferma	16
4.6	Avvertimento	17
4.7	Audizione/diritto d’audizione	18
4.8	Decisione	20
4.9	Rimedio giuridico nella procedura d’esecuzione ordinaria	22
5	Spiegazioni concernenti la procedura d’esecuzione straordinaria	25
5.1	Schema	25
5.2	Campo d’applicazione	26
5.3	Svolgimento	28

6	Rimedi giuridici	34
6.1	Schema	34
6.2	Spiegazioni concernenti i rimedi giuridici	35
6.3	Procedura d'opposizione	36
6.4	Altri rimedi giuridici.	41
7	Esecuzione propriamente detta / Misure d'esecuzione	42
7.1	Schema	42
7.2	Spiegazioni concernenti le misure d'esecuzione quando vi è una decisione esecutoria	43
7.3	Aumenti di premio	45
7.4	Esecuzione diretta	47
7.5	Esecuzione a spese dell'obbligato	48
7.6	Sanzioni penali	49
7.7	Assistenza giudiziaria.	52
8	Autorizzazione di deroga	54
8.1	Procedura	54
8.2	Casi particolari	54
9	Termini	55
9.1	Termini sanciti dalle legge	55
9.2	Termini d'esecuzione	55

Parte II	
Documenti modello	57
Verbale di visita	58
Conferma/Notifica di avvenuta esecuzione	60
Audizione dei lavoratori.	64
Avvertimento/diritto d’audizione Modello I	65
Avvertimento/diritto d’audizione Modello II.	69
Decisione Modello I	73
Decisione Modello II	76
Decisione in caso di minaccia diretta e grave (I)	80
Decisione in caso di minaccia diretta e grave (II).	82
Primo avvertimento	84
Secondo avvertimento	86
Terzo avvertimento	88
Diritto di audizione	90
Aumento del premio	91
Avviso di ricevimento di un’opposizione	92
Invito a sopprimere un vizio di forma	93
Decisione su opposizione	94
Radiazione in seguito al ritiro dell’opposizione	97
Minaccia di possibile aumento del premio	98
Decisione relativa all’aumento del premio.	99
Minaccia di un’esecuzione diretta	100
Decisione d’esecuzione diretta	101
Minaccia di un’esecuzione a spese dell’obbligato	102
Decisione d’esecuzione a spese dell’obbligato	103
Decisione sul costo dell’esecuzione a spese dell’obbligato	104
Minaccia di denuncia.	105
Domanda d’assistenza giudiziaria.	106
Autorizzazione di deroga	107

Parte III

**Elenco della CFSL e degli organi d'esecuzione
della sicurezza sul lavoro 111**

Parte IV

Testi legali (estratti) 112

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101) 113
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) . . 114
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali (OPI, RS 832.30) 120
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF, RS 832.202) . . 130
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(LPGA, RS 830.1) 131
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
(OPGA, RS 830.11) 134
Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese (Legge sulla partecipazione, RS 822.14) 136
Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) 141
Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) 143
Codice penale svizzero (RS 311.0) 144
Ordinanza sulla sicurezza delle prodotti (OSPro, RS 930.111) 146

Elenco delle abbreviazioni utilizzate


art.	Articolo
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CP	Codice penale svizzero (RS 311.0)
cpv.	Capoverso
D	Direttive
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
LSPro	Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11)
LTF	Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
MSSL	Medici del Lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro
Norme	Norme tecniche di organizzazioni specializzate e istituzioni
O	Ordinanza
OAINF	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.202)
OE	Organo d'esecuzione
OPGA	Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)
OPI	Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (RS 832.30)
OSPro	Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111)
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segretariato di Stato dell'economia (Direzione del lavoro)
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale

Spiegazioni per gli schemi sinottici

(Cifre 3/4.1/5.1/6.1/7.1)



attività




decisione



fine della procedura

grassetto

tappe di procedura necessaria



Parte I

Spiegazioni concernenti la procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro

1 Introduzione

La LAINF assoggetta tutte le aziende alle stesse prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ciò non garantisce tuttavia che si dedicherà ovunque la stessa attenzione alla sicurezza sul lavoro. Gli organi esecutivi hanno l'importante compito di sorvegliare e, se necessario, di imporre l'esecuzione delle prescrizioni. Con l'esecuzione delle presenti disposizioni gli organi d'esecuzione assolvono ai compiti sovrani ai sensi dell'art. 85 cpv.1 LAINF e dell'art. 60 e ss. OPI.

La molteplicità degli organi esecutivi esistenti esige regole che garantiscano dappertutto, nella misura del possibile, la parità di trattamento degli interessati (datori di lavoro e lavoratori). Questo è l'obiettivo delle norme di procedura degli organi d'esecuzione contenute nell'OPI (art. 60 segg.). Ma da sole esse non garantiscono sempre una procedura uniforme. La presente guida vuole fornire ai collaboratori degli organi esecutivi istruzioni su come usare i mezzi legali a loro disposizione. Non si tratta beninteso di fissare ogni fase della procedura fin nei minimi dettagli. Ciò non è possibile per via della particolarità di ogni caso. Molte decisioni restano una questione d'apprezzamento. Apprezzamento non significa tuttavia arbitrio. Si tratta invece di ponderare coscienziosamente gli interessi in gioco. Le considerazioni che seguono mirano a guidare l'utilizzatore nelle decisioni che deve prendere e a promuovere una prassi uniforme ed equa.

2 Norme generali di procedura

2.1 Importanza del diritto procedurale

Le disposizioni procedurali della LPGA, LAINF e dell'OPI forniscono agli organi esecutivi i mezzi di cui hanno bisogno per sorvegliare l'osservanza delle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro. Questo compito sovrano implica interventi più o meno ampi nella situazione personale degli interessati (datori di lavoro e lavoratori). Le competenze degli organi d'esecuzione vanno qui dal diritto di libero accesso ai locali di lavoro fino all'imposizione di provvedimenti coattivi. Lo spirito del nostro Stato di diritto si oppone a un uso illimitato di questi poteri. Gli organi esecutivi devono sempre essere coscienti del fatto che la loro libertà d'azione è limitata sotto due aspetti: da un lato, dall'intenzione del legislatore di realizzare la sicurezza sul lavoro e, dall'altro, dai diritti degli interessati.

Le disposizioni procedurali hanno quindi una funzione ausiliaria. Esse regolano unicamente il modo in cui l'obiettivo, ossia la sicurezza sul lavoro, può essere raggiunto nella singola azienda. La procedura deve perciò sempre essere applicata in modo tale da contribuire al trionfo della sicurezza sul lavoro, salvaguardando il meglio possibile i diritti legittimi degli interessati.

Qui di seguito vengono esposte brevemente alcune norme generali che dominano tutta la procedura. Nel singolo caso, può risultare che diverse norme, incompatibili, non possono essere applicate insieme. Una misura richiesta può, per esempio, essere legale, ma rivelarsi sproporzionata. Come si deve procedere? In una situazione del genere, l'organo esecutivo deve soppesare i diversi interessi in gioco e decidere a quali spetta la priorità. Questa decisione non è sempre facile da prendere. Spesso sono difendibili diverse soluzioni. L'importante è in fin dei conti che la soluzione presa tenga conto nel miglior modo possibile delle esigenze della sicurezza sul lavoro e possa essere giustificata in conformità.

2.2 Competenza

Prima di agire di propria autorità o su richiesta, un organo esecutivo deve sincerarsi d'ufficio se ne ha la competenza in forza degli articoli 47–52 OPI o in base alle particolari istruzioni della CFSL (art. 52 OPI). In materia di attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 OPI, la Suva sorveglia l'applicazione delle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni professionali. La Suva informa l'organo di esecuzione cantonale competente per la sorveglianza dell'impresa sulle misure prese. Se una procedura d'approvazione dei piani o, per analogia, una procedura d'esame dei piani concerne pure tali attrezzature di lavoro, la coordinazione della procedura spetta agli organi d'esecuzione cantonali.

I conflitti di competenze tra i diversi organi esecutivi devono essere sottoposti al giudizio della CFSL.

Una richiesta indirizzata a un servizio non competente dev'essere trasmessa direttamente all'organo d'esecuzione competente (art. 30 LPGa).

2.3 Legalità

- 2.3.1 Tutta l'attività degli organi d'esecuzione deve svolgersi nei limiti della legge o dei testi legali fondati sulla stessa. Ciò vale tanto per le visite d'aziende quanto per le decisioni da rilasciare o per i provvedimenti coattivi da ordinare. Il principio della legalità esige in particolare che, conformemente al loro mandato legale, gli organi esecutivi intervengano in caso di situazione contraria alla legge. Essi non possono rinunciare a loro piacimento all'imposizione delle prescrizioni.
- 2.3.2 Gli organi esecutivi non possono imporre ai datori di lavoro e ai lavoratori nessun obbligo che non sia previsto dalla legge o dai testi legali fondati su quest'ultima. Le decisioni possono quindi avere come oggetto unicamente le misure che servono a prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
- 2.3.3 Le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sono ampiamente ancorate nella LAINF, nell'OPI e nelle direttive della CFSL. Mentre le prescrizioni della LAINF e dell'OPI costituiscono direttamente diritto vincolante, le direttive

della CFSL contengono norme da concretizzare che non obbligano in modo assoluto il datore di lavoro, ma in caso di rispetto gli conferiscono la presunzione che adempie le esigenze della LAINF e dell'OPI.

2.4 Parità giuridica di trattamento

- 2.4.1 Gli organi esecutivi devono badare che le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro siano imposte in maniera uniforme nel loro campo di competenza. Ciò significa, da un lato, che le stesse situazioni contrarie alle regole di sicurezza non devono essere trattate con gradi di severità differenti senza ragioni obiettive. D'altro lato questo principio obbliga gli organi d'esecuzione a criticare in tutti i casi le mancanze che constatano e a ricorrere ai mezzi adeguati affinché vi sia posto rimedio.
- 2.4.2 Dal canto loro i datori di lavoro e i lavoratori hanno diritto alla parità di trattamento. Essi non possono invece desumerne che hanno il diritto di prevalersi del fatto che nella stessa situazione o in circostanze analoghe altre persone siano state trattate illegalmente (ossia non abbastanza severamente).

2.5 Proporzionalità

- 2.5.1 Le misure degli organi esecutivi devono ripercuotersi sui diritti degli interessati (datori di lavoro e lavoratori) solo nella proporzione richiesta dall'obiettivo perseguito in virtù del diritto pubblico (= sicurezza sul lavoro). Esse devono limitarsi allo stretto necessario tanto materialmente quanto ai locali e alla durata. Ciò presuppone una ponderazione giusta e adeguata degli interessi in gioco. Le restrizioni imposte al datore di lavoro devono restare in proporzioni ragionevoli rispetto all'obiettivo perseguito. In generale si può dire che gli interventi radicali sono tanto più giustificati quanto più grave è la minaccia che deriva dalla situazione contraria alle regole di sicurezza.
- 2.5.2 I provvedimenti ordinati dagli organi esecutivi devono essere il mezzo idoneo per raggiungere l'obiettivo perseguito. Essi non sono ammessi quando lo stesso obiettivo può essere raggiunto con mezzi più semplici.

- 2.5.3 Come i provvedimenti ordinati mediante decisione, i provvedimenti coattivi adottati per la loro esecuzione sono sottoposti al principio della proporzionalità. La questione della(e) sanzione(i) adeguata(e) sarà decisa di caso in caso. Le infrazioni gravi e reiterate alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro esigono un intervento più severo che non le contravvenzioni uniche. I mezzi coercitivi devono essere scelti in maniera da apparire idonei a incitare l'interessato a prendere i provvedimenti necessari.
- 2.5.4 Il principio della proporzionalità si applica parimenti alla procedura. Una richiesta presentante vizi di forma (p. es. una domanda d'autorizzazione di deroga, un'opposizione) non può essere respinta se un invito a porvi rimedio, accompagnato da un termine relativamente breve, ci permette di aspettarne la ricevibilità. Può pure essere sproporzionato negare l'effetto sospensivo a un'opposizione quando l'esecuzione della misura ordinata non è urgente (vedi anche cifra 2.8.2).

2.6 Libertà d'apprezzamento conforme al dovere

Laddove la legge non stabilisce direttamente l'effetto giuridico da conferire a un determinato stato di fatto, l'organo esecutivo deve farlo applicando il «principio della libertà d'apprezzamento conforme al dovere». Ciò significa che la decisione non può essere arbitraria. Essa dev'essere fondata su motivi e ragionamenti obiettivi e, di conseguenza, essere compatibile con gli obiettivi della sicurezza sul lavoro (vedi p. es. art. 92 cpv. 3 LAINF: in caso di infrazione alle regole della sicurezza sul lavoro si può – ma non si deve necessariamente – ordinare un aumento del premio).

2.7 Agire in buona fede

Lo svolgimento corretto della procedura d'esecuzione presuppone da parte degli interessati un comportamento sincero, degno di fiducia e pieno di riguardi nelle loro relazioni reciproche.

Questo principio della buona fede domina in particolare l'attività di consulenza degli organi esecutivi. Il datore di lavoro deve poter fidarsi delle informazioni dategli e delle promesse fattegli e prendere le disposizioni corri-

spondenti. Anche il fatto di non poter rispettare un termine per colpa di un comportamento errato di un organo esecutivo non deve arrecargli nessun pregiudizio.


2.8 Diritto di audizione


I datori di lavoro e i lavoratori hanno il diritto di essere sentiti nell'ambito della procedura d'esecuzione (vedi art. 84 cpv. 1 LAINF: cosidd. consultazione o diritto d'audizione). L'organo d'esecuzione non può quindi prendere decisioni che li concernono senza curarsi di loro. Il diritto di audizione è di natura formale ed è sancito sia nell'art. 29 cpv. 2 Cost. sia nell'art. 29 PA. Una decisione presa in violazione del diritto di audizione è impugnabile. Oltre all'essere sentiti, il diritto d'audizione include il diritto all'esame degli atti, il diritto a partecipare all'assunzione di prove e il diritto alla motivazione della decisione da parte delle autorità.

2.9 Divieto di denegata e ritardata giustizia

L'organo d'esecuzione ha Esso ha parimenti il dovere di liquidare le richieste (p. es. domanda di autorizzazione di deroga, opposizione) in tempo utile, integralmente e in modo non burocratico. Questo requisito deriva dalle garanzie procedurali generali, che sono sancite nell'art. 29 cpv. 1 Cost. e includono il divieto di denegata e ritardata giustizia.

3 Schema dei tipi di procedura secondo LAINF





Rimedi giuridici

Possibilità d'opposizione? (LAINF 105a)

6.3.2 Verifica formale dell'opposizione 89
6.3.3 90

6.3.5 Decisione su opposizione (OdE) 91

Impugnazione?

6.4 Ricorso al Tribunale amministrativo federale

6.4 Decisione su ricorso (TAF)

Impugnazione?

6.4 Ricorso al Tribunale federale

6.4 Decisione su ricorso (TF)

Conferma?

Decisione passa in giudicato

Procedura d'esecuzione

Decisione esecutoria

7.3 Ultima intimazione con termine d'esecuzione e minaccia di provvedimenti coattivi 95
7.4 97
7.5 99

Avviso di esecuzione o termine spirato

4.4 Controllo

Mancanza?

4.4.1 Verbate di visita 56
7.3 Decisione Provvedimento coattivo - aumenti di premio 96
7.4 98
7.2 100

Impugnazione?

6.1 Rimedi giuridici

7.3.5 Applicazione del provvedimento coattivo - esecuzione diretta - esecuzione a spese dell'obbligato 103
7.4.2
7.5

Fine

Fine


56 Fine

Fine


4 Spiegazioni concernenti la procedura d'esecuzione ordinaria

4.1 Schema

Parte 1^a



Parte 2^a



4.2 Spiegazioni introduttive

La procedura d'esecuzione ordinaria consente agli organi competenti di far applicare le disposizioni antinfortunistiche nelle aziende. Lo schema 4.1 riporta i possibili passi procedurali secondo le disposizioni applicabili perché, di fatto, la procedura richiede un certo tempo per essere attuata nella realtà. Ad esempio, nei casi in cui non vi è una minaccia eccessiva, è di regola opportuno svolgere tutti i passi necessari. In casi urgenti oppure se la vita o la salute dei lavoratori è seriamente minacciata, bisogna invece poter intervenire con rapidità. L'OPI tiene conto di questo fatto e consente perciò agli organi d'esecuzione di rinunciare all'avvertimento e di pronunciare direttamente la decisione. Nei casi gravi vi è inoltre la possibilità di disporre misure provvisorie (per es. il divieto di usare determinate macchine o locali di lavoro oppure, nei casi molto gravi, di disporre la chiusura temporanea di un'impresa).

La procedura d'esecuzione può essere dunque adattata alla gravità delle mancanze. Determinante per la scelta della procedura è la mancanza più grave. Dove ragionevole (per es. diversi tipi di mancanza con differenti termini d'esecuzione) vanno adottate procedure parallele.

4.3 Matrice ed esempi

Per determinare il livello con cui iniziare la procedura, si può fare ricorso alla seguente matrice.

Matrice ausiliaria per la procedura d'esecuzione LAINF

A					
B					
C					
D					
E					
	V	IV	III	II	I

Maggiore danno verosimile possibile
 I decesso
 II grave danno permanente alla salute
 III lieve danno permanente alla salute
 IV danno curabile alla salute con inabilità lavorativa
 V danno curabile alla salute senza inabilità lavorativa

Probabilità che avvenga il maggior danno verosimile possibile
 A spesso
 B occasionalmente
 C raramente
 D improbabile
 E praticamente impossibile

1. Minaccia seria diretta
 → misure immediate/decisione
 2. Minaccia considerevole (caso urgente)
 → decisione con termine
 3. Minaccia elevata
 → avvertimento
 4. Minaccia rilevante
 → conferma
 5. Minaccia lieve
 → verbale di visita/conferma
 senza avviso d'esecuzione

4.3.1 Esempi di minaccia diretta seria per la vita o la salute (→ misure immediata/decisione)

- **Settore macchine:** utilizzo della pressa senza efficaci dispositivi di sicurezza (per es. dispositivi di comando a due mani, barriere immateriali); sostare nella zona di pericolo di impianti automatici (per es. robot).
- **Settore edile:** lavorare senza impiego di dispositivi di sicurezza con rischio elevato di precipitare (per es. apertura nel pavimento, tetti). Lavorare in scavi che non sono messi in sicurezza conformemente alle prescrizioni.
- **Settore legno:** lavorare alla sega circolare senza impiegare cuneo fenditore o cuffia di protezione
- **Settore chimica:** lavorare con solventi in locali chiusi senza ventilazione (per es. cisterna)
- **Settore fisica:** Circuito di sicurezza cortocircuitato negli impianti a raggi X nell'industria e nell'artigianato.

- **Vari settori:** bloccaggio difettoso della porta del pozzo di un ascensore; la porta può essere aperta in assenza della cabina

4.3.2 Esempi di mancanza con minaccia considerevole/casi urgenti (→ decisione con termine)

- **Settore macchine:** dispositivo di protezione smontato o messo fuori servizio su una macchina CNC.
- **Settore edile:** il termine prescritto per il controllo della gru a torre girevole è scaduto
- **Settore legno:** tavole depositate in piedi nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione senza opportuno dispositivo per impedirne la caduta.
- **Settore chimica:** situazioni in cui vi è elevato pericolo di incendio o esplosione (per es. travasare liquidi facilmente infiammabili con una pompa non protetta contro le esplosioni)
- **Settore fisica:** Superamento dei limiti di dose annuali per i collaboratori a causa della presenza di radon sul posto di lavoro.
- **Settore lavaggio tessili:** assenza del dispositivo di protezione che impedisce di introdurre le mani nel tamburo della lavatrice, asciugatore o centrifuga

4.3.3 Esempi di mancanza con minaccia elevata (→ avvertimento)

- **Settore macchine:** lavori di revisione su un impianto di produzione non arrestato in condizioni di sicurezza; punti di trascinamento in corrispondenza di rulli senza protezione.
- **Settore edile:** mancato rispetto dell'obbligo del casco di protezione sul cantiere.
- **Settore chimica:** non vengono usati i dispositivi di protezione individuale mentre si travasano acidi
- **Settore fisica:** in azienda non si è introdotto l'obbligo di usare i protettori auricolari
- **Settore dell'automobile:** assenza di un impianto di aspirazione a livello del pavimento

4.3.4 Esempi di mancanza con minaccia rilevante (→ conferma)

- **Settore macchine:** assenza della copertura di protezione su una macchina convenzionale; manutenzione non documentata delle attrezzature di lavoro.
- **Settore edile:** dispositivi di protezione individuale inadeguati; carenze marginali sui ponteggi per facciate; gli occhiali di protezione non vengono indossati e non sono disponibili in loco.

- **Settore chimica:** si superano i valori limite senza mettere a rischio in modo diretto la salute dei lavoratori
- **Settore fisica:** recinzione insufficiente durante le prove mobili sui materiali.
- **Settore gastronomia:** manca la copertura antincendio accanto alla friggitrice; la manutenzione delle attrezzature di lavoro non è documentata.

4.3.5 Esempi di mancanza con minaccia lieve

(→ verbale di visita/conferma senza avviso d'esecuzione)

- **Settore macchine:** manca la dichiarazione di conformità della macchina; premilamiera di una sega circolare per metalli molto rovinato.
- **Settore edile:** carenza con lieve minaccia, che può essere risolta durante la visita, per esempio il mancato uso dei guanti di protezione.
- **Sezione chimica:** zona a rischio di esplosione non segnalata.
- **Settore fisica:** fonte radiazioni non segnalata
- **Settore alimentare:** i lavoratori non sono istruiti periodicamente sull'impianto allarme nelle celle frigorifere

4.4 Visita d'azienda

(Art. 61 OPI)

Esempio verbale di visita pagina 58

- 4.4.1 L'organo d'esecuzione deve documentare per iscritto le constatazioni fatte durante la visita in azienda e lo può fare nel verbale di visita o con una lettera che invia all'azienda. Vanno verbalizzati soprattutto le lacune constatate e l'esito dell'eventuale inchiesta presso il datore di lavoro o i lavoratori. In merito ai provvedimenti si può rinviare alle esposizioni contenute nella conferma o nell'avvertimento. Nel verbale concernente la constatazione delle circostanze di un infortunio ci si deve astenere da qualsiasi osservazione (positiva o negativa) in merito alla responsabilità.

Il formulario 'Visita d'azienda/verbale' (esempio pagina 56) serve a semplificare la procedura. La firma del responsabile/dei responsabili dell'azienda è di regola facoltativa. Si raccomanda tuttavia la firma se già in occasione della visita d'azienda sono concordati e protocollati i provvedimenti da adottare – ciò che rappresenta la regola in caso di mancanze semplici.

La firma del responsabile/dei responsabili dell'azienda è auspicabile se sono concordati altri punti, come per es. un termine d'esecuzione (cifra 5 del formulario) o se viene consegnata della documentazione (cifra 6 del formulario).

- 4.4.2 La procedura si avvia direttamente tramite avvertimento o decisione se, in occasione della visita in azienda, si constata che il datore di lavoro non intende attuare di propria volontà le misure necessarie oppure si constata che si impone un rimedio urgente per motivi di sicurezza sul lavoro. L'organo d'esecuzione documenta per iscritto le constatazioni fatte durante la visita in azienda (verbale di visita o lettera inviata all'azienda).
- 4.4.3 L'interrogazione del datore di lavoro o dei lavoratori ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 OPI serve a stabilire se esistono situazioni contrarie alle regole di sicurezza nell'impresa. L'audizione consiste invece nel porre domande su misure concrete richieste per rimediare a simili situazioni. L'interrogazione e l'audizione possono esser collegate quando è già possibile fissare nel corso della visita i provvedimenti destinati ad eliminare le situazioni contrarie alle regole di sicurezza.
- 4.4.4 I controlli menzionati negli schemi di svolgimento della procedura e nelle lettere modello non sono previsti nell'OPI. Essi non devono quindi essere necessariamente eseguiti. Spetta pertanto all'organo d'esecuzione valutare come informarsi sull'osservanza delle prescrizioni nel corso di una procedura. Il controllo può esser attuato mediante una visita d'azienda o chiedendo riscontri al telefono; il controllo può essere anche tralasciato se all'organo d'esecuzione perviene una conferma che si reputa essere degna di fede.
- 4.4.5 La legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese, denominata legge sulla partecipazione del 17. 12. 1993 (LPart), conferisce ai lavoratori diritti di partecipazione particolari in materia di sicurezza sul lavoro. Il contenuto preciso di questi diritti è disciplinato nell'OPI.

L'art. 6a cpv. 3 OPI sancisce che i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda, devono adeguatamente essere coinvolti in occasione delle visite d'azienda e delle spiegazioni da parte degli organi d'esecuzione. Inoltre il datore di lavoro ha il dovere di informare i lavoratori o i loro rappresentanti in merito alle disposizioni (decisioni) degli organi d'esecuzione.

La partecipazione è un diritto dei lavoratori. Le seguenti indicazioni devono essere intese come aiuto orientativo. Lo scopo minimo delle visite nelle aziende deve consistere nel sensibilizzare le lavoratrici, i lavoratori e i datori

di lavoro direttamente interessati sull'importanza della sicurezza sul lavoro, favorendo così il loro coinvolgimento attivo.

All'annuncio di una visita d'azienda il datore di lavoro deve essere reso attento sul suo obbligo di informare della visita i lavoratori o la loro rappresentanza e, a richiesta, di farli partecipare alle spiegazioni. Contemporaneamente l'organo d'esecuzione si informa se è presente una rappresentanza designata dei lavoratori.

In occasione stessa della visita i diritti di partecipare possono essere tutelati da una rappresentanza scelta di lavoratori o teoricamente da tutti i lavoratori interessati, non tuttavia da persone incaricate della sicurezza o da superiori. Se è il caso – soprattutto in caso di visita non annunciata – al datore di lavoro deve essere lasciato un certo tempo per informare i lavoratori o la loro rappresentanza circa la presenza dell'organo d'esecuzione e dare loro la possibilità di partecipare alla visita. Se non sono presenti né una rappresentanza dei lavoratori – sempre che sia stata nominata – né i lavoratori interessati, l'organo d'esecuzione può informarsi presso di loro se l'informazione era avvenuta da parte dei superiori e perché i lavoratori non sono rappresentati. I chiarimenti possono avvenire anche senza la presenza delle persone autorizzate alla partecipazione.

In caso di accertamenti personali di natura medica (ad es. circa l'idoneità) si deve tralasciare di fare appello a terzi per motivi legati alla protezione della persona. Se in un singolo caso affari aziendali e personali sono inscindibili, le persone che vengono chiamate a partecipare come terzi devono essere esplicitamente rese attente sul loro dovere di segretezza (art. 14 della Legge sulla partecipazione).

In ogni verbale concernente una visita aziendale bisogna notare in che forma è stata garantita la partecipazione dei lavoratori, rispettivamente perché non la si potè garantire e se ha comportato o meno delle difficoltà. Eventuali problemi devono essere precisati per iscritto al datore di lavoro in una comunicazione susseguente la visita, e si deve far notare come in futuro deve adempiere ai suoi doveri in merito alla partecipazione.

Tutti i rimanenti diritti e obblighi non derivanti dall'OPI e sanciti dalla legge sulla partecipazione (per esempio il diritto a una rappresentanza di lavoratori, l'effettuazione della nomina di una rappresentanza, l'organizzazione della nomina dei rappresentanti) non devono essere giudicati dall'organo d'esecu-

zione, ma cadono sotto la competenza dei tribunali civili. Non oggetto della procedura d'esecuzione sono anche particolari diritti di partecipazione derivanti da contratti collettivi di lavoro.

4.4.6 Osservazione del mercato LSPro

L'organo d'esecuzione vigila, nell'ambito delle visite in azienda, affinché il datore di lavoro utilizzi prodotti conformi alle prescrizioni di sicurezza (art. 21 cpv. 1 OSPro).

Esso notifica alla SECO e/o all'organo di controllo OSPro responsabile (cfr. art. 20 OSPro) i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza (vedi art. 21 cpv. 2 OSPro).

4.5 Conferma

Lettera modello pagina 60

- 4.5.1 La conferma non è regolata nell'OPI; non fa parte della procedura propriamente detta. Essa comincia con l'avvertimento in virtù dell'art. 62 OPI.
- 4.5.2 Per conferma si intende un'informazione scritta dell'organo d'esecuzione inviata all'azienda (ad esempio copia del verbale di visita oppure una notizia per gli atti; lettera separata), in cui quest'ultima viene resa attenta per la prima volta delle mancanze, delle misure da prendere per porvi rimedio e del relativo termine d'esecuzione. La conferma fa quindi parte della consulenza individuale accordata all'azienda. Essa ha lo scopo di informare il datore di lavoro sulle disposizioni in vigore per il suo campo d'attività e di indicargli possibili soluzioni dei suoi problemi di sicurezza sul lavoro.
- 4.5.3 Se risulta che il datore di lavoro non intende prendere le misure di propria volontà o che s'impone un rimedio urgente per ragioni inerenti alla sicurezza sul lavoro, si avvierà direttamente la procedura rilasciando un avvertimento o una decisione.
- 4.5.4 Occorre fissare una scadenza per l'attuazione delle misure necessarie, se risulta ovvio che non è giustificato pronunciare una decisione vista l'esiguità della mancanza. Si può rinunciare alla conferma d'esecuzione. Il controllo sarà attuato in occasione di una successiva visita in azienda.

Si può rinunciare eccezionalmente alla conferma scritta quando le mancanze lievi si possono eliminare sul posto stesso.

4.6 Avvertimento

(art. 62 OPI)

Lettera modello pagine 65 69

4.6.1 La procedura d'esecuzione propriamente detta prende avvio con l'avvertimento. Si tratta della conferma alle mancanze constatate e già segnalate a voce sul luogo di lavoro. Con l'avvertimento si invita inoltre il datore di lavoro a rispettare le disposizioni in materia. Se è preceduto da una lettera di conferma, l'avvertimento è inviato immediatamente dopo che il termine fissato nella conferma è spirato senza esito.

4.6.2 Bisogna soprattutto richiamare l'attenzione del datore di lavoro sugli obiettivi e sulle misure utili a rimuovere la situazione contraria alle norme di sicurezza.

Di regola occorre elencare separatamente le constatazioni e le basi legali (art. 82 cpv. 1 LAINF, ordinanze, direttive) e le possibili misure (soluzioni) per ciascuna mancanza. In particolare si consiglia di illustrare le mancanze tecniche separatamente dalle mancanze a livello di organizzazione o del sistema di sicurezza aziendale poiché occorre spesso fissare dei termini d'attuazione differenti per eliminare tali differenti mancanze.

4.6.3 Ovviamente qualsiasi altro provvedimento che garantisce la sicurezza necessaria e soddisfa quindi alle esigenze dell'obiettivo di protezione è ammissibile. Al datore di lavoro si può segnalare che è libero di ricorrere ad altre soluzioni adeguate. Spetta però all'organo esecutivo competente stabilire in fin dei conti se queste altre soluzioni sono accettabili o no.

4.6.4 Nota sul ricorso ai MSSL

Nell'ambito della verifica del sistema di sicurezza aziendale occorre indicare i seguenti punti nell'avvertimento:

- fatti/constatazione: l'azienda non ha identificato i pericoli e/o non dispone di un piano di sicurezza adatto sebbene in azienda vi sono dei pericoli particolari e 10 o più dipendenti

- disposizioni essenziali: OPI 11a, direttiva MSSL 6508, con la possibilità di
 - applicare una soluzione settoriale, modello o per gruppi di aziende
 - applicazione del modello sussidiario
 - documentazione individuale che è garantita la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, per es. con il ricorso a uno specialista dell'azienda stessa o di uno specialista esterno della sicurezza sul lavoro (MSSL).
- misura: obbligo di trasmettere documentazione specifica (individuazione dei rischi, organizzazione della sicurezza ecc.) oppure obbligo a fare ricorso a uno specialista

4.6.5 A titolo di semplificazione, quando si invia l'avvertimento si consiglia di concedere al datore il diritto di potersi esprimere sulle constatazioni dell'organo d'esecuzione o sulle misure richieste (vedi cifra 4.7.1/2).

4.7 Audizione/diritto d'audizione

(art. 84 cpv. 1 LAINF, art. 64 cpv. 1 OPI)

Lettera modello pagina 64 65 69

- 4.7.1 La legge e l'ordinanza prescrivono tassativamente che il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati devono essere sentiti prima di ordinare provvedimenti mediante decisione (Costituzione federale art. 29 cpv. 2: le parti hanno diritto d'essere sentite). Ciò significa in particolare:
- l'audizione è superflua se non viene resa una decisione;
 - l'audizione deve concernere le misure richieste concretamente, vale a dire ciò che sarà eventualmente deciso più tardi;
 - la responsabilità dell'audizione corretta incombe all'organo esecutivo e non può essere addossata al datore di lavoro;
 - lo stadio della procedura in cui ha luogo l'audizione non ha per principio nessuna importanza fintanto che la decisione non è stata resa;
 - l'esito dell'audizione non impegna l'organo d'esecuzione e non lo sgrava della decisione. Anche se il datore di lavoro e i lavoratori si oppongono unanimemente a certe misure, queste devono essere ordinate mediante decisione se le obiezioni sollevate non sono plausibili;
 - l'audizione dev'essere generale, ossia vertere sulle misure da prendere sul piano organizzativo, comportamentale e tecnico.

4.7.2 Audizione del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve essere sentito in ogni caso. Se ciò non avviene, la decisione non è corretta dal punto di vista formale e, se è contestata, può essere annullata per violazione del diritto d'audizione. In tal caso occorre ripetere correttamente la procedura.

Il datore di lavoro può essere sentito per iscritto o a voce. Per l'audizione scritta si consiglia un avvertimento o una lettera separata.

In caso di audizione verbale, nel protocollo di visita vanno registrati tutti i punti importanti e tutte le dichiarazioni fatte. In particolare, dallo stesso devono risultare tutte le misure per le quali è stato sentito il datore di lavoro. A questo proposito si potrà eventualmente rinviare alla conferma o all'avvertimento. È preferibile che il protocollo di visita venga scritto sul posto e firmato immediatamente dal datore di lavoro e dall'ispettore. In ogni caso esso deve recare la firma di chi procede all'audizione, anche se va riscritto in bella copia in un secondo tempo.

4.7.3 Audizione dei lavoratori

L'audizione è prescritta soltanto per i lavoratori direttamente toccati da provvedimenti (decisione). Quando un lavoratore è colpito direttamente da un provvedimento? A questa domanda non si può rispondere in modo generale. Ciò è piuttosto il caso per i provvedimenti comportamentali e organizzativi che non per le misure tecniche. Siccome la prescrizione ha parimenti lo scopo di rendere attenti i lavoratori sul rischio d'infortunio più elevato, riteniamo che tutti i lavoratori siano interessati quando le misure ordinate si ripercuotono sul loro campo d'attività.

Si procede all'audizione orale dei lavoratori discutendo direttamente con gli interessati o per il tramite di una delegazione di lavoratori. Si può concedere un termine ai lavoratori o ai rappresentanti dei lavoratori per prendere posizione per iscritto sulla questione. Si sceglierà in ogni caso la soluzione più appropriata. Occorre tuttavia restare entro limiti ragionevoli, in particolare per quanto concerne il numero di lavoratori da sentire.

Quando l'audizione deve coinvolgere solo un numero limitato di lavoratori, si può procedere a gruppi o individualmente. È evidente che ciò dev'essere preceduto da un'informazione in merito al problema. Le dichiarazioni e l'elenco dei lavoratori sentiti devono essere registrati nel verbale o in un documento separato (lettera modello a pagina 62).

Quando si tratta di procedere all'audizione di tutto il personale o di un effettivo importante rappresentato da una delegazione di lavoratori, si può procedere nel modo seguente: il presidente della delegazione viene informato nei dettagli e incaricato di comunicare le misure agli interessati, di raccogliergli le opinioni e di rendere conto se possibile per iscritto dell'esito della discussione.

Se non esiste la possibilità di far intervenire una delegazione di lavoratori si può, per l'audizione, riunire il personale, informarlo delle misure previste e chiedergli se ha obiezioni da formulare. Le dichiarazioni e l'elenco dei lavoratori sentiti vanno registrati nel verbale o in un documento separato (lettera modello pag. 62).

4.8 Decisione

(art. 64 OPI)

Lettere modello pagina 73 76 80

- 4.8.1 Se nonostante l'avvertimento il datore di lavoro non ottempera all'ingiunzione di eliminare le mancanze constatate o se si rinuncia all'avvertimento per l'urgenza delle misure (procedura in casi urgenti secondo l'art. 62 cpv. 2 OPI), l'esecuzione delle misure deve essere ordinata mediante decisione.
- 4.8.2 Le decisioni vanno pronunciate anche quando le misure richieste si fondano su un'ordinanza che definisce in modo più o meno generale gli obblighi. La decisione serve a stabilire categoricamente gli obblighi per un caso concreto in una determinata azienda.

Esempio: l'art. 24 cpv. 1 OPI stabilisce che è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori. L'ordinanza non precisa cosa si deve intendere esattamente con questo. Se, nel caso concreto, un'azienda non si conforma a questo obbligo, l'organo esecutivo deve obbligarla nella decisione a modificare l'attrezzatura di lavoro difettosa. L'azienda potrebbe infatti pensare che la soluzione adottata soddisfi le esigenze della sicurezza sul lavoro. Occorre quindi una decisione, per fissare questo obbligo nel caso concreto. Dal canto suo l'azienda può difendersi contro l'obbligo impostole mediante decisione sollevando opposizione.

4.8.3 Una decisione deve comprendere segnatamente gli elementi seguenti:

Fatti/constatazioni	→ Mancanze
Base legale/norme determinanti	→ Obiettivi di protezione
Obbligo concreto	→ Misure

In linea di principio, nella decisione si dovrebbero enumerare le mancanze constatate e non ancora eliminate, nonché l'obiettivo di protezione applicabile e le misure da prendere (vedi anche cifra 4.8.2).

4.8.4 È evidente che l'organo esecutivo non deve prescrivere, fino nei minimi dettagli al datore di lavoro le misure da prendere e il modo di procedere. È sufficiente che l'obiettivo di protezione e le soluzioni possibili a seconda del grado di difficoltà tecnica siano più o meno concretamente definiti. In fin dei conti, è il datore di lavoro che deve sapere come vuole raggiungere questo obiettivo se l'organo d'esecuzione giudica idonea la soluzione adottata.

Si presentano le seguenti possibilità:

- riprodurre una disposizione di un'ordinanza o di direttive quando essa è già sufficientemente particolareggiata (p. es. «Secondo l'art. 16 cpv. 1 OPI, le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano»); il datore di lavoro sa cosa deve fare in questo caso.
- oltre all'obiettivo di protezione, proporre al datore di lavoro la soluzione consueta o diverse soluzioni correnti come varianti. Egli può allora decidere quale soluzione intende realizzare.

4.8.5 Una decisione può anche avere come oggetto diverse installazioni o locali presentanti lacune, che non si trovano nello stesso luogo. Un'azienda usa ad esempio quattro macchine uguali in quattro posti differenti. Se esse presentano tutte le stesse mancanze, l'ordine di eliminarle per tutte le macchine può essere impartito all'impresa in un'unica decisione. L'importante è che le installazioni in questione siano designabili.

4.8.6 Va rilasciata una decisione solo se, vista l'importanza del pericolo, l'organo esecutivo è deciso, se necessario, a imporre le misure con mezzi coercitivi. Minacciare una decisione o rilasciarne una senza avere l'intenzione di eseguirla è inutile e mina l'autorità degli organi d'esecuzione.

4.8.7 Nella decisione occorre indicare i possibili provvedimenti d'esecuzione (aumenti di premio, esecuzione a spese dell'obbligato oppure esecuzione immediata). Se si è già stabilito il provvedimento coattivo da prendere nel

caso in cui vengano disattese le disposizioni, occorre indicare nella decisione che si attua il provvedimento coattivo adeguato se il termine fissato trascorre inutilizzato. Si dovrà inoltre fare riferimento alle possibili conseguenze penali in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, in modo da fare comprendere al datore di lavoro la gravità della situazione.

4.8.8 A guisa di promemoria elenchiamo qui appresso, nell'ordine, gli elementi della decisione. Questa non deve sempre contenere tutti gli elementi. Quelli che devono sempre esserci per ragioni giuridiche sono in grassetto.

1. **Raccomandata**
2. **Indirizzo**
3. **Designazione come decisione**
4. Fatti/constatazioni (mancanze)
5. **Base legale/norme determinanti (obiettivi di protezione)**
6. Presa di posizione in merito alle obiezioni sollevate nell'ambito del diritto d'audizione
7. **Ordinare le misure**
8. **Fissare il termine d'esecuzione**
9. Esigere l'avviso d'esecuzione
10. Indicazione delle sanzioni penali e di altri mezzi coercitivi
11. **Obbligo di orientare i lavoratori (art. 6a cpv. 3 OPI)**
12. **Rimedio giuridico (mezzi d'impugnazione, istanza giudiziaria, termine legale)**
13. **Luogo, data, firma**

4.9 Rimedio giuridico nella procedura d'esecuzione ordinaria

Secondo l'urgenza dell'esecuzione delle misure ordinate, vanno indicati i rimedi giuridici seguenti:

4.9.1 In caso di difetti senza minaccia considerevole o seria e diretta (vedi schema 4.1)

«La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, dev'essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione.»

4.9.2 In caso di carenza con minaccia considerevole/casi urgenti (vedi schema 4.1)

«La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato.

L'opposizione, debitamente motivata, dev'essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione. Un'eventuale opposizione non ha nessun effetto sospensivo.»

4.9.3 In caso di minaccia seria e diretta (vedi schema 4.1)


per la vita e la salute, se l'autorità cantonale competente deve prendere o ha già preso, su domanda dell'organo esecutivo, provvedimenti precauzionali in virtù dell'articolo 86 cpv. 2 LAINF.

«In virtù dell'art. 105a LAINF, la presente decisione non è impugnabile mediante opposizione. Essa può tuttavia essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Un eventuale ricorso non ha nessun effetto sospensivo.»

5 Spiegazioni concernenti la procedura d'esecuzione straordinaria

5.1 Schema




5.3.5	Verbale di visita Diritto d'audizione (con annuncio di provvedim. coattivi)	56 87
-------	--	----------

Esecuzione

5.3.5	Decisione Aumento di premio	88
-------	-----------------------------------	----

5.3.5 7.6	Denuncia penale	
--------------	--------------------	--



5.2 Campo d'applicazione

- 5.2.1 Vi sono circostanze in cui, per via della natura del lavoro da svolgere o del metodo di lavoro, una situazione contraria alle regole di sicurezza è solo provvisoria e di durata relativamente breve. Gli esempi non mancano soprattutto nell'edilizia, dove le impalcature, gli scavi ecc. spariscono costantemente in seguito al progredire dei lavori. Con essi scompaiono anche le loro mancanze. La notifica di una decisione richiedente l'eliminazione di una mancanza non porta alla meta, poiché l'impalcatura già è smontata o il dispositivo di protezione è di nuovo utilizzato nel momento in cui la decisione scritta perviene all'azienda. In questi casi (soprattutto per i lavori di costruzione, d'installazione e di montaggio) interviene una procedura particolare, che deve permettere di prendere sanzioni anche nei confronti di tali fatte aziende.
- 5.2.2 La procedura qui descritta ha un carattere eccezionale. Ovunque (compreso nel settore dell'edilizia) resti abbastanza tempo per esigere l'eliminazione di una situazione contraria alle regole della sicurezza mediante conferma, avvertimento o decisione (secondo lo schema 4.1), questa procedura non ha ragione d'essere. Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione (vedi 4.4.5).
- 5.2.3 La procedura è tuttavia applicabile a titolo complementare laddove è opportuna una liquidazione urgente (p. es. scavo profondo non sbadacchiato che resta aperto solo pochi giorni). L'organo d'esecuzione deve o rilasciare immediatamente una decisione (con ritiro dell'effetto sospensivo al rimedio giuridico), o chiedere all'autorità cantonale competente di prendere misure provvisorie (vedi schema 4.1). I principi dell'uguaglianza giuridica e della proporzionalità esigono che anche constatazioni gravi di questo genere vengano considerate nell'ambito della procedura d'esecuzione straordinaria.
- 5.2.4 Siccome la situazione contraria alle regole di sicurezza è nuovamente eliminata nel momento in cui si prendono i provvedimenti d'esecuzione contro l'azienda, essa deve poter essere documentata in modo irrefutabile. Nella misura del possibile le mancanze devono essere fotografate. In ogni caso, la lettera in cui le mancanze vengono confermate al datore di lavoro dev'essere stesa in modo sufficientemente particolareggiato affinché la violazione delle regole della sicurezza sul lavoro possa essere ancora provata diversi mesi, o perfino anni, dopo la sua constatazione (azienda, posto di lavoro, mancanze, prescrizioni violate).

- 5.2.5 Laddove in ordinanze e direttive esistono regolamentazioni molto particolareggiate per un determinato settore d'attività (p. es. il settore dell'edilizia), si rivela sovente inutile citare ancora specialmente negli avvertimenti indirizzati al datore di lavoro le singole misure che deve prendere. Basta un rinvio alle disposizioni dell'ordinanza o delle direttive in questione.
- 5.2.6 Dato che la situazione contraria alle regole di sicurezza scompare da sola, col passare del tempo, soltanto l'aumento del premio e la denuncia entrano in considerazione come sanzioni nei casi normali, ossia nei casi che non rappresentano una minaccia seria e diretta. L'esecuzione a spese dell'obbligato e l'esecuzione diretta sono escluse.
- 5.2.7 Seconda l'art. 92 cpv. 3 LAINF, ogni infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro potrebbe essere punita con un aumento del premio. Sarebbe tuttavia sproporzionato sanzionare in questo modo ogni infrazione. A seconda della gravità della contravvenzione, l'organo esecutivo deve decidere secondo i principi della libertà d'apprezzamento conforme al dovere e della proporzionalità se il provvedimento coattivo va preso in caso d'infrazione unica o solo in caso di recidiva. Le contravvenzioni con minaccia elevata o con minaccia ancora più rilevante (vedi cifra 4.3) comportano di regola un avvertimento o un grado di avvertimento superiore.
- 5.2.8 Dal momento che un grado di avvertimento superiore penalizza l'azienda in questione, secondo la giurisprudenza questi avvertimenti sono in linea di principio impugnabili (DTAF 2010/37). Negli avvertimenti, che possono essere tenuti in considerazione ai fini di un aumento dei premi, devono dunque essere indicati i rimedi giuridici. Se l'azienda che ha ricevuto l'avvertimento vi si oppone, l'organo d'esecuzione deve prendere posizione in una decisione su opposizione.

Nell'avvertimento come pure nella decisione su opposizione a un'eventuale opposizione o a un ricorso deve essere esplicitamente ritirato l'effetto sospensivo. Inoltre il ritiro deve essere brevemente motivato nei considerandi. Senza tale ritiro sarebbe possibile ritardare di anni l'effetto della procedura straordinaria d'esecuzione, privandola così del suo effetto preventivo.

Se viene ordinato un aumento dei premi a titolo sanzionatorio, il ritiro non è necessario, poiché il legislatore ha sancito, nell'art. 111 LAINF, che l'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende nei tariffari dei premi ha effetto sospensivo solo se la decisione lo

menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione e sul ricorso lo accorda. In questo caso è sufficiente se nell'indicazione dei rimedi giuridici viene menzionato che l'opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo.

5.2.9 Se un'azienda, dopo aver ricevuto una lettera di conferma (vedi cifra 4.5) non si dimostra disponibile ad adottare le misure che vi sono richieste, viene avviata la procedura vera e propria, con cui l'organo d'esecuzione pronuncia un avvertimento ai sensi dell'art. 62 OPI. In genere questi avvertimenti portano a un grado di avvertimento superiore nella procedura straordinaria d'esecuzione.

5.2.10 Lo schema 5.1 corrisponde al caso normale (4 constatazioni con incremento della minaccia o con minaccia ancora più rilevante). Secondo la gravità dell'infrazione, la procedura può e dev'essere abbreviata. Sarebbe ad es. perfettamente possibile che l'aumento del premio venga pronunciato già dopo la prima constatazione). Secondo la gravità dell'infrazione, la procedura può e dev'essere abbreviata. Sarebbe ad es. perfettamente possibile che l'aumento del premio venga pronunciato già dopo la prima constatazione), nella misura in cui all'azienda sia stato preventivamente accordato il diritto d'essere sentito. D'altro canto, le constatazioni che risalgono a più di 10 anni prima non vanno prese in considerazione.

5.3 Svolgimento

5.3.1 Prima constatazione di una situazione contraria alle regole di sicurezza

1 Controllo / Vista in azienda

- Se non viene constatata alcuna mancanza o in caso di mancanza con minaccia lieve:
 - redigere il verbale di visita, affare liquidato

- Se vengono constatate mancanze con minaccia rilevante:
 - consigli verbali al datore di lavoro consistenti:
 - nella constatazione delle mancanze
 - nell'indicazione delle misure da prendere
 - nell'invito a eliminare immediatamente le mancanze
 - redigere il verbale di visita (registrare esattamente le mancanze, ev. anche con fotografie)
 - lettera di conferma (lettera modello a pagina 60)

- Se vengono constatate mancanze con minaccia elevata o con minaccia elevata ancora più rilevante:
 - procedere come indicato alle cifre 5.3.2–5.3.5

5.3.2 Prima constatazione di una situazione contraria alle regole di sicurezza con minaccia o con minaccia elevata ancora più rilevante

1 Controllo

- Consigli verbali al datore di lavoro consistenti:
 - nella constatazione delle mancanze
 - nell'indicazione delle misure da prendere
 - nell'invito a eliminare immediatamente le mancanze
- Redigere il verbale della visita (segnalare esattamente le mancanze, ev. anche con supporto fotografico)

2 Primo avvertimento

Lettera modello pagina 84

Conferma scritta al datore di lavoro:

- delle mancanze constatate
- delle O/D/norme infrante
- dell'obiettivo di protezione (art. 82 cpv. 1 LAINF)
- ev. del termine d'esecuzione, se un controllo successivo è possibile e indicato
- del rinvio generale all'obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza
- del diritto d'audizione (vedi anche cifra 4.7)
- dell'indicazione dei rimedi giuridici

5.3.3 Seconda constatazione di una situazione contraria alle regole di sicurezza con minaccia elevata o con minaccia ancora più rilevante

1 Controllo

Si tratta:

- di un controllo in un altro luogo dell'azienda
- di un controllo nello stesso luogo dell'azienda in data successiva (p. es. grande cantiere)
- di un controllo facente seguito a un controllo precedente

Procedere come per il controllo secondo la cifra 5.3.2.

2 Secondo avvertimento

(con rinvio all'art. 92 cpv. 3 LAINF)

Lettera modello pagina 86

Conferma scritta al datore di lavoro:

- delle mancanze constatate
- delle O/D/norme infrante
- dell'obiettivo di protezione (art. 82 cpv. 1 LAINF)
- ev. del termine d'esecuzione, se un controllo successivo è possibile e indicato
- del rinvio all'art. 92 cpv. 3 LAINF e alla prima constatazione
- del rinvio generale all'obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza
- del diritto d'audizione (vedi anche cifra 4.7)
- dell'indicazione dei rimedi giuridici

5.3.4 Terza constatazione di una situazione contraria alle regole di sicurezza con minaccia elevata o con minaccia ancora più rilevante

1 Controllo

Si tratta:

- di un controllo in un altro luogo dell'azienda
- di un controllo nello stesso luogo dell'azienda in data successiva (p. es. grande cantiere)
- di un controllo facente seguito a un controllo precedente

Procedere come per il controllo secondo la cifra 5.3.2.

2 Terzo avvertimento

(con minaccia di aumento del premio)

Lettera modello pagina 88

Conferma scritta al datore di lavoro:

- delle mancanze constatate
- delle O/D/norme infrante
- dell'obiettivo di protezione (art. 82 cpv. 1 LAINF)
- ev. del termine d'esecuzione, se un controllo successivo è possibile e indicato
- del rinvio alla prima e alla seconda constatazione
- della minaccia di un aumento del premio in caso di nuova violazione delle prescrizioni di sicurezza
- del diritto d'audizione (vedi anche cifra 4.7)

- dell'indicazione dei rimedi giuridici

5.3.5 Quarta constatazione di una situazione contraria alle regole di sicurezza con minaccia elevata o con minaccia ancora più rilevante

1 Controllo

Si tratta:

- di un controllo in un altro luogo dell'azienda
- di un controllo nello stesso luogo dell'azienda in data successiva (p. es. grande cantiere)
- di un controllo facente seguito a un controllo precedente

Procedere come per il controllo secondo la cifra 5.3.2.

2 Diritto d'audizione

(con annuncio di provvedimenti d'esecuzione)

Lettera modello pagina 90

Conferma scritta al datore di lavoro:

- delle mancanze constatate
- delle ordinanze/direttive/norme infrante
- dell'obiettivo di protezione (art. 82 cpv. 1 LAINF)
- ev. del termine d'esecuzione, se un controllo successivo è possibile e indicato
- del rinvio alle precedenti constatazioni
- del diritto d'audizione (vedi anche cifra 4.7)
- dell'annuncio di provvedimenti d'esecuzione

3 Aumento del premio

a Procedura

Lettera modello pagina 91

Se l'audizione del datore di lavoro è avvenuta per iscritto, si deve innanzi tutto attendere il termine concesso per la presa di posizione.

In seguito, l'organo d'esecuzione stabilisce, mediante decisione, l'aumento del premio in base alle seguenti direttive.

L'aumento è generalmente ordinato per un anno. Nella misura in cui le esigenze d'ordine amministrativo degli assicuratori lo permettono, l'inizio

dell'aumento va fissato al primo del mese in cui è stata fatta la constatazione comportante tale aumento.

A norma dell'art. 113 cpv. 2 OAINF, l'azienda dev'essere trasferita di regola in un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se la tariffa non lo permette, il tasso di premio del grado più elevato della classe corrispondente sarà aumentato in proporzione.

Prima di fissare in modo vincolante i dettagli dell'aumento del premio, l'organo esecutivo deve informarsi presso l'assicuratore sull'importo a cui corrisponde l'aumento, al fine di giudicare se la misura potrebbe portare allo scopo.

b Esecuzione

L'organo d'esecuzione intima all'assicuratore una copia della decisione e lo invita ad eseguire subito l'aumento del premio deciso nei confronti del datore di lavoro. L'assicuratore non ha diritto di esaminarne o modificarne la fondatezza, l'inizio, la durata e l'entità. Lo stesso vale per analogia per la soppressione dell'aumento del premio.


Se durante il periodo di validità dell'aumento del premio viene messa in vigore una nuova tariffa premi, o se la classificazione dell'azienda in questione nelle classi e nei gradi deve essere modificata sulla base delle esperienze fatte in materia di rischio o per via del cambiamento intervenuto nelle sue condizioni, l'assicuratore bada che il datore di lavoro resti obbligato a pagare un premio supplementare proporzionalmente uguale a quello ordinato dall'organo d'esecuzione.

4 Ulteriori aumenti di premio

Se durante il periodo di validità di un aumento del premio si constata che esistono altre infrazioni gravi alle regole di sicurezza, l'organo d'esecuzione può ordinare un nuovo aumento del premio. Se ciò è indicato, esso procede a una denuncia penale conformemente all'art. 112 LAINF o all'art. 292 CP (vedi anche cifra 7.6).

6 Rimedi giuridici

6.1 Schema



6.2 Spiegazioni concernenti i rimedi giuridici

Ogni decisione pronunciata da un organo esecutivo può essere impugnata dall'interessato se non è d'accordo con il contenuto. Il mezzo d'impugnazione ammesso risulta dall'indicazione del rimedio giuridico (vedi cifra 4.9).

Di regola l'opposizione va indirizzata all'organo esecutivo che ha notificato la decisione. Essa ha un effetto sospensivo, vale a dire che le misure ordinate non possono essere eseguite di forza fino a quando non è stata resa la decisione su opposizione e restano aperti altri mezzi d'impugnazione (ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) e poi ricorso al Tribunale federale (TF)).

Se si rivela tuttavia necessaria l'esecuzione rapida di una misura ordinata mediante decisione, questa misura deve poter essere eseguita immediatamente. A questo riguardo, l'organo esecutivo in virtù dell'art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) ritira esplicitamente l'effetto sospensivo all'eventuale opposizione nella decisione stessa. La decisione sarebbe allora esecutoria dalla sua notificazione anche in caso d'opposizione. In caso d'estrema urgenza, è perfino possibile togliere interamente all'interessato la possibilità di fare opposizione, rinviando direttamente alla via del ricorso al Tribunale amministrativo federale. In questo caso – sempre in virtù dell'art. 55 cpv. 2 PA – l'effetto sospensivo sarà ritirato anche al ricorso.

La procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si basa sulla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e sulla legge sulla procedura amministrativa (PA), mentre quella davanti al Tribunale federale è retta dalla legge federale sul Tribunale federale (LTF).

6.3 Procedura d'opposizione

(art. 52 LPGA, art. 10–12 OPGA)

6.3.1 In generale

Il mezzo d'impugnazione ordinario contro una decisione è l'opposizione.

Con riserva dell'art. 105a LAINF (se vi è pericolo nel ritardo), non si può saltare la procedura d'opposizione. La decisione su opposizione è la «condizione sine qua non» per il ricorso all'istanza superiore.

Una richiesta che si riferisce a una decisione non ancora cresciuta in giudicato dev'essere trattata o come domanda o come opposizione. In caso di dubbio si supponrà che essa sia un'opposizione, trattando provvisoriamente la richiesta come tale. Si deve determinare il senso in cui va interpretata la richiesta chiedendo informazioni complementari all'interessato. Il risultato delle inchieste verbali dev'essere messo per iscritto. L'annotazione deve indicare se si tratta di un'opposizione o di una semplice domanda, i motivi invocati per l'opposizione o il modo in cui è stata eventualmente trattata una domanda. Nella risposta a una semplice domanda d'informazioni prima dello spirare del termine per il rimedio giuridico si deve far rilevare che il termine non viene interrotto dalla domanda in questione.

6.3.2 Condizioni richieste per l'opposizione

Per essere ricevibile dall'istanza competente, l'opposizione deve soddisfare le condizioni dell'art. 52 LPGA e dell'art. 10 OPGA, e cioè:

- Forma

Le opposizioni devono essere formulate per iscritto (art. 10 cpv. 2 OPGA). L'interessato deve notificare per iscritto all'organo esecutivo le sue obiezioni contro le misure ordinate. La comunicazione a voce per telefono non è sufficiente; altrettanto vale per le obiezioni presentate via telefax o e-mail. Le opposizioni presentate per telefax o e-mail non soddisfano i requisiti e l'opponente può rimediarsi in un secondo momento (vedi cifra 6.3.3) qualora l'organo d'esecuzione può ritenere senza dubbio alcuno che l'opposizione è stata presentata entro il termine utile (vedi le spiegazioni qui di seguito).

■ Merito

L'art. 10 cpv. 1 OPGA prescrive la motivazione dell'opposizione; essa non è tuttavia una condizione di validità. Basta che l'interessato lasci capire di contestare la decisione.

■ Termine d'opposizione

Durata: l'opposizione dev'essere sollevata entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 52 cpv. 1 LPGGA). Non si può entrare nel merito delle opposizioni pervenute una volta spirato il termine, se non esiste nessun motivo di restituzione.

Inizio: il termine comincia a decorrere il giorno dopo la sua notificazione.

Fine: l'opposizione dev'essere consegnata all'organo esecutivo competente o, al suo indirizzo, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se l'ultimo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo laddove l'interessato è domiciliato o ha sede, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 2 LPGGA). Se l'opposizione è consegnata a un organo esecutivo incompetente, il termine è reputato osservato (art. 39 cpv. 2 LPGGA).

Restituzione: il termine può essere restituito se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 41 LPGGA):

■ Luogo

Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGGA, l'opposizione dev'essere formulata presso l'organo decisionale. L'organo a cui va rimesso lo scritto è designato nel rimedio giuridico.

L'opposizione consegnata a un servizio incompetente dev'essere trasmessa immediatamente all'organo d'esecuzione competente. L'opposizione deve parimenti essere ricevuta anche se è stata indirizzata in tempo utile a un organo d'esecuzione non competente (art. 39 cpv. 2 LPGGA).

■ Legittimazione

È legittimato chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

In generale si tratta qui del destinatario della decisione. Negli altri casi, la legittimazione sarà esaminata in modo particolare.

Il rappresentante deve legittimarsi con una procura.

6.3.3 Istruzioni reggenti la procedura

■ Conferma dell'opposizione

Di ogni istanza scritta che viene trattata come opposizione dev'essere accusata ricevuta all'opponente, senza indicare tuttavia una data di liquidazione (lettera modello pagina 89). In casi particolari si potranno menzionare i motivi per cui ci si deve aspettare una procedura di lunga durata.

■ In caso d'opposizione provvisoria

Il termine di 30 giorni impartito per il rimedio giuridico non può essere prolungato, per cui chi è toccato da una decisione può vedersi costretto a formulare un'opposizione cautelativa. In questi casi, il mantenimento dell'opposizione dipende da fatti che l'opponente non è ancora in grado di giudicare in modo conclusivo quando rimette l'opposizione; così, ad esempio, non possiede ancora i risultati di una perizia tecnica commissionata a terzi.

Nel fissare i termini per completare la motivazione dell'opposizione o per chiarire la questione del mantenimento dell'opposizione si terrà conto di regola delle proposte dell'opponente: non possono però essere accordati termini supplementari a piacimento, poiché la procedura dev'essere eseguita in modo spedito. Invece di prolungare il termine, la procedura può eccezionalmente essere sospesa.

■ In caso d'opposizione viziata (art. 10 cpv. 5 OPGA)

L'opposizione tempestiva è viziata se mancano ad esempio la firma o la procura. In tali casi, l'organo esecutivo impartisce un termine all'opponente per rimediare alle mancanze (di regola non più di 20 giorni). Si deve eventualmente minacciare l'interessato che la decisione sarà presa in base agli atti o che non si entrerà nel merito dell'opposizione se il termine trascorrerà inutilizzato (lettera modello pagina 90).

6.3.4 Principio inquisitorio

In virtù del principio inquisitorio, l'istanza d'opposizione deve accertare i fatti d'ufficio e accettare le prove proposte dall'opponente (massima dell'ufficialità).

Le prove devono essere prodotte unicamente per i fatti che rivestono importanza per la decisione concernente la questione controversa. Si può tuttavia rinunciare a un mezzo di prova quando i fatti che una parte vuole provare non sono giuridicamente rilevanti, quando si vuole produrre la prova di fatti già appurati, quando è certo sin dall'inizio che la prova offerta non può portare nessun chiarimento o quando l'organo d'esecuzione è in grado di giudicare i fatti grazie alle proprie conoscenze tecniche.

6.3.5 Chiusura della procedura

Lettere modello pagine 94 + 97

Vedi «Modi di chiudere la procedura d'opposizione», pagina 40.

6.3.6 Spese di procedura e indennità di parte

La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPG).

6.3.7 Invio della decisione

Le decisioni su opposizione devono essere inviate per raccomandata.

Modi di chiudere la procedura d'esecuzione

Modi di liquidazione	Formula di decisione (disposizione)	Procedimento	Conseguenza
1. Decisione materiale	1.1. Ammissione 1.2. Rigetto	Le rivendicazioni dell'opponente sono fondate e ammesse. La decisione impugnata è annullata. Le rivendicazioni sono infondate e vengono respinte. L'opposizione è respinta.	La decisione è annullata. L'affare è liquidato o riesaminato dall'organo esecutivo. La decisione impugnata cresce in giudicato se l'opponente non interpone ricorso al TAF entro 30 giorni.
Decisione formale (decisione di procedura)	Irricevibilità	L'opposizione è irricevibile per vizio di forma: – inosservanza del termine d'opposizione – irricevibilità nel caso dell'art. 105a LAINF – manca la firma – manca la legittimazione – rappresentanza non regolamentare (procura) – litispendenza o sentenza già cresciuta in giudicato.	La decisione impugnata cresce in giudicato se l'opponente non interpone ricorso al TAF entro 30 giorni.
3. Desistenza		La decisione d'irricevibilità dev'essere motivata. L'interessato ritira l'opposizione per iscritto.	Un ricorso contro la decisione d'irricevibilità può concernerne soltanto l'esame delle condizioni formali. Solo se il TAF accoglie il ricorso si può esaminare l'aspetto materiale dell'affare. La decisione impugnata cresce in giudicato. La procedura d'opposizione è cassata come nulla e non avvenuta e chiusa senza decisione formale.
4. Nuova decisione		Sulla scorta di fatti nuovi e di nuove conoscenze l'organo esecutivo può riconsiderare la decisione impugnata e sostituirla con una nuova decisione.	L'opposizione è liquidata come nulla e non avvenuta senza decisione formale. La nuova decisione sostituisce la decisione impugnata.


6.4 Altri rimedi giuridici

(art. 56 cpv. 1 LPGA, art. 109 LAINF, art. 86 cpv. 1 LTF)

A norma dell'art. 109 LAINF può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale la cui decisione può a sua volta essere impugnata, secondo l'art. 86 LTF, mediante ricorso al Tribunale federale. Se le decisioni su opposizione e su ricorso non sono impugunate nel termine di 30 giorni, esse crescono in giudicato e diventano esecutorie.

7 Esecuzione propriamente detta / Misure d'esecuzione

7.1 Modifiche nello schema



Lo schema rappresenta la procedura normale dell'esecuzione propriamente detta. Essa segue a una decisione esecutoria, ossia una decisione che è creata in giudicato (in seguito allo spirare inutilizzato di un termine d'opposizione o di ricorso o dopo una decisione su opposizione o su ricorso), o diventa esecutoria per il ritiro dell'effetto sospensivo a un'opposizione o a un ricorso contro detta decisione. Le possibilità di azione penale non sono state prese in considerazione perché possono essere istituite a diversi stadi e indipendentemente dalle altre fasi della procedura o contemporaneamente alle stesse.

7.2 Spiegazioni concernenti le misure d'esecuzione propriamente dette quando vi è una decisione esecutoria

In questo capitolo vengono trattati i provvedimenti di coazione amministrativa indiretta e diretta. Queste misure costituiscono sempre un intervento importante nei rapporti giuridici del datore di lavoro. Il principio della proporzionalità assume quindi in questo caso un'importanza particolare: non si devono prendere misure più severe né più restrittive di quanto non esiga l'obiettivo da raggiungere (l'eliminazione di situazioni contrarie alle regole di sicurezza). Tra i mezzi dati (aumento dei premi, esecuzione a spese dell'obbligato, esecuzione diretta, denuncia) occorre scegliere quelli che hanno le maggiori probabilità di successo. Quindi proporzionalità sotto due aspetti: da un lato, l'intervento non deve andare al di là di quanto è necessario per raggiungere lo scopo; nell'ambito dell'esecuzione diretta, per esempio, non si chiuderà un intero laboratorio quando è possibile e sufficiente impedire l'occupazione di un solo posto di lavoro (p. es. l'uso di una macchina). D'altra parte, il principio della proporzionalità dev'essere osservato anche nella scelta del mezzo d'esecuzione. Se a una macchina costosa manca soltanto un dispositivo di protezione applicabile relativamente a buon mercato, l'esecuzione a spese dell'obbligato è certamente più proporzionata del ricorso all'esecuzione diretta per impedire l'utilizzazione della macchina. Se in un locale di lavoro manca invece la ventilazione necessaria, l'esecuzione diretta (chiusura del locale fino a che sia posto rimedio) sarà più proporzionata di una costosa esecuzione a spese dell'obbligato accompagnata da trasformazioni architettoniche.

La questione della proporzionalità va però esaminata in ciascun caso particolare soppesando tutti i fattori. Si può senza dubbio impiegare l'uno accanto all'altro diversi mezzi di esecuzione se, ad esempio, vi sono contemporaneamente mancanze di tipo organizzativo (mancato ricorso MSSL/aumento del premio) e di tipo tecnico (assenza di dispositivi di protezione/fermo macchina).

Quando si tratta di eseguire una decisione non ancora cresciuta in giudicato (in caso di ritiro dell'effetto sospensivo a un'opposizione o a un ricorso), si eviterà nella misura del possibile le misure d'esecuzione comportanti spese considerevoli (per il datore di lavoro interessato) o pregiudicanti la decisione definitiva, e si ricorrerà invece a misure provvisorie o d'urgenza che possono anche essere revocate in caso di bisogno (a seconda dell'esito della procedura).

Nonostante tutta la prudenza d'obbligo, non si deve aver timore ad avviare le fasi della procedura d'esecuzione propriamente detta che s'impongono, anche se l'attività di sorveglianza degli organi esecutivi consiste nel consigliare e nel convincere piuttosto che nel minacciare provvedimenti coattivi e azioni penali. Dalla volontà degli organi esecutivi di far rispettare gli ordini impartiti in virtù della legge dipende infatti la loro credibilità. In definitiva, quest'ultimo passo è stato preceduto da una lunga procedura durante la quale il datore di lavoro ha avuto abbastanza tempo per prendere le necessarie disposizioni.

Nella scelta delle misure d'esecuzione, ogni organo esecutivo dispone di un margine d'apprezzamento che deve sfruttare in modo responsabile. Non bisogna che l'eccellente canale della consultazione reciproca degli organi d'esecuzione cada nell'oblio, bensì, al contrario, che si continui a utilizzarlo.

Si ricorre anche in stadi meno avanzati della procedura ai mezzi coercitivi quali l'esecuzione a spese dell'obbligato e l'esecuzione diretta, come pure all'assistenza giudiziaria, segnatamente nell'ambito delle misure provvisorie (art. 67 cpv. 2 OPI). Se sussiste un immediato e importante pericolo per la vita e la salute dei lavoratori e non si prevede una soluzione consensuale, l'organo d'esecuzione deve informare immediatamente l'autorità cantonale affinché quest'ultima possa adottare le misure preventive previste dall'articolo 86 cpv. 2 LAINF.

7.3 Aumenti di premio

(art. 92 cpv. 3 LAINF, art. 113 cpv. 2 OAINF, art. 66 OPI)

7.3.1 Condizioni richieste

L'aumento del premio è un mezzo di coazione amministrativa. Esso permette agli organi esecutivi d'imporre l'osservanza delle prescrizioni e delle istruzioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. La sola condizione richiesta dalla legge è la constatazione da parte di un organo esecutivo che in un'azienda si contravviene alle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro.

7.3.2 Campo d'applicazione

Si può ricorrere all'aumento del premio come mezzo coattivo nei seguenti casi:

- Nella procedura ordinaria, se un datore di lavoro si rifiuta, nonostante una decisione esecutoria, di prendere le misure che gli sono state ordinate.
- Dopo gli infortuni che sono attribuibili a un'infrazione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro.
- Nella procedura straordinaria (vedi cifra 5).

In questi casi l'azienda può essere classificata in un grado superiore della tariffa dei premi. L'assicuratore è tenuto a eseguire l'aumento del premio ordinato dall'organo d'esecuzione.

7.3.3 Procedura da seguire per il primo aumento del premio

Nella misura in cui l'aumento del premio non sia già stato comminato (vedi cifra 4.8.7) l'organo d'esecuzione fissa per il datore di lavoro un ultimo termine per l'attuazione delle misure richieste in azienda insieme alla comminatoria di aumentare il premio una volta decorso il termine (vedi lettera modello pag. 95).

Una volta spirato tale termine, ovvero il termine indicato nella decisione, l'organo esecutivo pronuncia – eventualmente dopo un ulteriore controllo in azienda – la decisione di aumento del premio in base alle direttive che seguono (vedi lettera modello pag. 96).

7.3.4 Inizio, durata ed entità dell'aumento del premio

L'aumento del premio viene generalmente ordinato per un anno. Nella misura in cui le esigenze d'ordine amministrativo dell'assicuratore lo permettono, l'inizio dell'aumento del premio va fissato al primo del mese in cui è stata fatta la constatazione comportante tale aumento.

A norma dell'art. 113 cpv. 2 OAINF, l'azienda dev'essere trasferita in generale in un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se la tariffa non lo permette, il tasso di premio del grado più elevato della classe corrispondente sarà aumentato in proporzione.

Prima di fissare in modo vincolante i dettagli dell'aumento del premio, l'organo esecutivo deve informarsi presso l'assicuratore sull'importo a cui corrisponde l'aumento, al fine di giudicare se la misura potrebbe raggiungere lo scopo.

Quando constata che le misure ordinate sono state prese, l'organo d'esecuzione ordina all'assicuratore, senza esserne stato invitato, di sopprimere l'aumento del premio alla fine del mese corrispondente.

7.3.5 Istruzioni all'assicuratore

L'organo d'esecuzione intima all'assicuratore una copia della decisione e lo invita a eseguire subito l'aumento del premio deciso nei confronti del datore di lavoro. L'assicuratore non ha diritto di esaminarne o modificarne la fondatezza, l'inizio, la durata e l'entità. Lo stesso vale per analogia per la soppressione dell'aumento del premio.

Se durante il periodo di validità dell'aumento del premio viene messa in vigore una nuova tariffa dei premi, o se la classificazione dell'azienda in questione nelle classi e nei gradi deve essere modificata sulla base delle

esperienze fatte in materia di rischio o per via del cambiamento intervenuto nelle sue condizioni, l'assicuratore bada che il datore di lavoro resti obbligato a pagare un premio supplementare proporzionalmente uguale a quello ordinato dall'organo d'esecuzione.

7.3.6 Ulteriori aumenti di premio

Se durante il periodo di validità dell'aumento del premio, oppure dopo che tale periodo è scaduto, si constata che le misure necessarie non sono ancora state prese, l'organo esecutivo può ordinare un nuovo aumento del premio. Se ciò è indicato, procede a una denuncia penale conformemente all'art. 112 LAINF o all'art. 292 CP (vedi anche cifra 7.6).

7.4 Esecuzione diretta

(art. 86 cpv. 2 LAINF, art. 67 OPI, art. 41 PA)

7.4.1 Principi fondamentali

L'esecuzione diretta è rivolta contro la persona dell'obbligato o i suoi beni per ottenere l'attuazione di una decisione. Si tratta di una misura severa che colpisce direttamente l'interessato. Essa è quindi autorizzata e sostenibile solo se tutti gli altri mezzi giuridici più clementi a disposizione non hanno permesso o non permetterebbero di raggiungere l'obiettivo (minaccia diretta e seria). L'organo d'esecuzione si prende la responsabilità della misura che ha ordinato. Qui si deve prestare un'attenzione del tutto particolare al principio della proporzionalità.

7.4.2 Procedura

La procedura applicata in caso di esecuzione diretta dipende essenzialmente dall'importanza della minaccia per i lavoratori che è stata constatata.

a) Caso normale (nessuna minaccia importante per i lavoratori):

L'esecuzione diretta ha luogo dopo che

1. il datore di lavoro non ha dato seguito a una decisione cresciuta in giudicato che lo obbliga a prendere determinate misure di sicurezza (lettera modello pagina 70-73),
2. è stato minacciato d'esecuzione diretta (lettera modello pagina 97),
3. è stata pronunciata una decisione notificantegli l'applicazione dell'esecuzione diretta (lettera modello pagina 98).
4. l'autorità cantonale competente è stata invitata ad avvalersi dei mezzi coattivi in virtù dell'art. 41 PA (lettera modello pagina 103).

b) In caso di minaccia immediata e seria per i lavori:

L'esecuzione diretta ha luogo dopo che

1. l'azienda non ha preso le misure immediate ordinate verbalmente;
2. l'autorità cantonale competente è stata invitata a prendere misure precauzionali in virtù dell'art. 86 cpv. 2 LAINF (di regola telefonicamente, eventualmente anche per iscritto, vedi lettera modello pagina 103).

Dopo l'eliminazione della minaccia, l'organo d'esecuzione responsabile deve pronunciare una decisione esecutoria con effetto immediato (per ritiro dell'effetto sospensivo), che obbliga il datore di lavoro a prendere le misure di sicurezza necessarie e che conferma l'esecuzione delle misure provvisorie (lettera modello pagina 77).

7.5 Esecuzione a spese dell'obbligato

(art. 67 cpv. 1 OPI, art. 41 PA)

Nel caso di un'esecuzione a spese dell'obbligato, l'organo d'esecuzione stesso prende la misura da eseguire (ciò è certamente la regola) o incarica un terzo di prenderla al posto e a spese del datore di lavoro. Questo presuppone che si tratti di un atto (non di un'omissione) che può inoltre essere compiuto da una persona estranea all'azienda al posto del datore di lavoro. Ciò non è praticamente il caso per le misure puramente organizzative che necessitano delle disposizioni da parte del datore di lavoro. Sono invece idonee le misure come la posa di una ringhiera o di un dispositivo di protezione.

La fattura di terzi va di regola saldata dall'organo esecutivo, il quale in seguito deve richiedere il rimborso delle spese al datore di lavoro, se necessario tramite procedimento di esecuzione/fallimento.

Le tappe della procedura d'esecuzione a spese dell'obbligato sono le seguenti:

1. Minaccia d'esecuzione a spese dell'obbligato accompagnata da un ultimo termine; si potrà rinunciare a questo se vi è pericolo nel ritardo (art. 41 cpv. 2 e 3 PA) (lettera modello pagina 99).
2. Decisione d'esecuzione a spese dell'obbligato (lettera modello pagina 100).
3. Esecuzione a spese dell'obbligato o mandato a terzi.
4. Decisione sul costo dell'esecuzione a spese dell'obbligato (lettera modello pagina 101).

Tra queste tappe devono essere eseguiti dei controlli. Va tenuto presente che la decisione d'esecuzione a spese dell'obbligato è suscettibile d'opposizione e di ricorso. L'esecuzione a spese dell'obbligato è possibile solo quando la decisione è divenuta esecutoria, ossia quando è cresciuta in giudicato o è stato ritirato l'effetto sospensivo all'opposizione o al ricorso. Se il datore di lavoro si oppone all'esecuzione a spese dell'obbligato, questa sarà appoggiata eventualmente con l'applicazione dell'esecuzione diretta; ciò significa che, se occorre, si farà appello alla polizia – mediante l'aiuto giudiziario per permettere al terzo incaricato dell'esecuzione a spese dell'obbligato di penetrare nell'impresa in questione e compiere il suo mandato.

7.6 Sanzioni penali

(art. 112 segg. LAINF)

7.6.1 Principi fondamentali

Contrariamente all'aumento del premio, all'esecuzione diretta e all'esecuzione a spese dell'obbligato, la decisione relativa a una sanzione penale non spetta all'organo esecutivo ma alle autorità penali cantonali. La procedura è determinata dal Codice di diritto processuale penale svizzero. L'organo d'esecuzione ne dà solo l'avvio con la denuncia.

A norma dell'art. 112 cpv. 1 lett. d LAINF la contravvenzione intenzionale delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro è punibile con una multa se mette seriamente in pericolo altre persone; non solo il datore di lavoro, ma anche il lavoratore è punibile con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. La contravvenzione per negligenza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro che mette altri seriamente in pericolo è punita con la multa conformemente all'art. 112 cpv. 2 LAINF. In entrambi i casi si tratta di reati astratti di esposizione al pericolo. Si tratta di reati che comprendono atti generalmente pericolosi con l'evidente possibilità di mettere concretamente in pericolo o ferire beni giuridici protetti.

Prevalgono le infrazioni passibili di una pena più grave secondo il Codice penale svizzero (CP) come l'omicidio colposo o le lesioni colpose. Ciò significa che, per esempio dopo un infortunio imputabile alla negligenza di terzi, non si applica l'art. 112 cpv. 1 e cpv. 2 LAINF.

Il lavoratore può rendersi punibile anche se la sua contravvenzione intenzionale o per negligenza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro non mette altri in pericolo (vedi art. 112 cpv. 3 lett. c e art. 112 cpv. 4 LAINF). Spetta al datore di lavoro, e non all'organo d'esecuzione provvedere affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro (vedi art. 6 cpv. 3 OPI).

Dal momento che la mancata osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro di per sé (se altri non vengono messi seriamente in pericolo) non è punibile per il datore di lavoro, è opportuno dare maggiore importanza alle decisioni degli organi d'esecuzione. È possibile farlo con un rimando esplicito all'art. 292 CP, secondo cui è punibile con una multa chiunque non ottempera ad una decisione da lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo. Nelle decisioni i cui destinatari sono una persona giuridica, questa comminatoria della pena deve rivolgersi esplicitamente ai suoi organi.

Se gli organi d'azione penale hanno conoscenza di siffatte infrazioni, devono intervenire d'ufficio (delitto perseguibile d'ufficio). Non è quindi affatto necessario, per principio, che vi sia la denuncia da parte dell'organo esecutivo. Di fatto le autorità penali giungono a conoscenza di una fattispecie generalmente solo in seguito alla denuncia dell'organo d'esecuzione che dà adito

al perseguimento penale. L'efficacia dei disposti penali legali dipende quindi fortemente dalla disposizione degli organi d'esecuzione a presentare la denuncia.

Spetta all'organo esecutivo giudicare, sulla scorta delle circostanze, se occorre promuovere un'azione penale; anche qui si tratta però di non perdere di vista l'obiettivo, ossia l'eliminazione delle situazioni o l'evitare comportamenti contrari alle regole di sicurezza.

7.6.2 Prassi in materia di denuncia

Si procederà per principio alla denuncia del datore di lavoro nei casi seguenti:

- In caso d'inosservanza di prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro, se così è stato cagionato un infortunio grave. In questi casi, la procedura è per lo più istruita d'ufficio contro i responsabili. Laddove ciò non è il caso, può essere istruita una procedura ufficiale in seguito a denuncia penale dell'organo esecutivo fondata sull'art. 112 LAINF.
- In caso reiterata constatazione del mancato rispetto delle disposizioni emanate dall'organo d'esecuzione, se ciò causa concretamente una minaccia seria per le persone.
- In caso di violazione ripetutamente constatata di prescrizioni sulla sicurezza nel lavoro, se il datore di lavoro si dimostra incorreggibile e se altre misure, p.es. aumenti di premio, non hanno raggiunto lo scopo. Di regola in casi del genere va presentata denuncia penale insieme con il secondo aumento del premio.
Contro il lavoratore:

L'interessato sarà minacciato di denuncia (art. 41 cpv. 2 PA; lettera modello pagina 105).

7.7 Assistenza giudiziaria

(art. 86 LAINF, 68 art. OPI)

Lettera modello pagina 106

Gli organi d'esecuzione possono emettere decisioni e adottare anche corrispondenti misure di esecuzione. Visto però che la Suva e gli organi federali della legge sul lavoro non dispongono di nessun mezzo coercitivo diretto (forza di polizia), detti organi dipendono dall'aiuto delle autorità cantonali, soprattutto quando una decisione è eseguibile solo facendo ricorso all'esecuzione diretta da parte della forza pubblica (p. es. chiusura forzata di un locale di lavoro o partecipazione della polizia a un'esecuzione a spese dell'obbligato affidata a un terzo, quando il datore di lavoro si oppone all'esecuzione). L'autorità cantonale competente dev'essere invitata per iscritto a prendere le misure che s'impongono, da designare concretamente. Nei casi urgenti ciò può essere fatto oralmente, con successiva conferma scritta. Non si tratta, nella circostanza, di un atto che l'autorità cantonale compie sotto la propria responsabilità, con il margine d'apprezzamento che ciò comporta, ma di un atto d'assistenza giudiziaria. Questo significa, da un lato, che l'autorità cantonale non ha da giudicare se il provvedimento coattivo è indicato (proporzionato, opportuno ecc.), ma anche, dall'altro, che l'organo esecutivo sollecitante l'assistenza continua ad assumere l'intera responsabilità dell'esecuzione. L'organo d'assistenza giudiziaria, da parte sua, risponde della corretta esecuzione.

8 Autorizzazione di deroga

(art. 69 OPI)

Lettera modello pagina 107

8.1 Procedura

Per accordare un'autorizzazione di deroga si deve osservare la procedura prescritta nell'art. 69 OPI.

8.2 Casi particolari

Ci sono delle situazioni del tutto eccezionali in cui, per mancanza di tempo, la presentazione e il trattamento delle domande scritte, come esige l'art. 69 OPI, non sono possibili. Ciò concerne soprattutto l'impiego di piattaforme di sollevamento non omologate per il trasporto di persone (p. es. in caso d'emergenza o per lavori di controllo di breve durata delle facciate dopo l'allontanamento delle impalcature). Nell'interesse della sicurezza sul lavoro l'imprenditore deve poter far uso dell'autorizzazione di deroga anche in siffatti casi urgenti senza che siano soddisfatte tutte le esigenze formali dell'art. 69 OPI.

In tali circostanze eccezionali, la procedura da seguire dipende dal grado d'urgenza e dalla necessità delle disposizioni per cui viene chiesta un'autorizzazione di deroga. A seconda dei casi, si può rinunciare alla domanda scritta, alla partecipazione dei lavoratori e alla decisione formale scritta. Ma occorre far sapere chiaramente che un trattamento eccezionale non deve servire a eludere la procedura ordinaria! Quando le circostanze lo permettono si inviterà il datore di lavoro a procedere per iscritto.

Se, eccezionalmente, i lavoratori non sono stati consultati, ciò dev'essere annotato nell'autorizzazione di deroga precisandone i motivi. Nella misura del possibile, la situazione va esaminata sul posto.

9 Termini

(art. 38-41 LPGA)

9.1 Termini sanciti dalle legge

Si tratta dei seguenti termini per adire le vie legali:

- termine per l'opposizione contro la decisione di un organo d'esecuzione: 30 giorni.
- termine per il ricorso contro la decisione su opposizione di un organo d'esecuzione: 30 giorni.
- termine per il ricorso contro la decisione su ricorso del Tribunale amministrativo federale: 30 giorni.

Questi termini non possono essere né modificati né prorogati. Opposizioni o ricorsi presentati dopo che i termini sono scaduti sono irricevibili, a meno che le condizioni per una restituzione in termini siano soddisfatte (cf. art. 41 LPGA).

9.2 Termini d'esecuzione

L'OPI dà all'organo d'esecuzione la possibilità di fissare termini per effettuare determinati atti:

- termine per eliminare una situazione contraria alle regole di sicurezza;
- termine per l'invio dell'avviso d'esecuzione.

Oltre a questo, l'organo esecutivo è libero d'accelerare la procedura fissando termini supplementari. Esempi:

- termine per la consegna di una perizia tecnica;
- termine per migliorare la motivazione di una domanda (domanda di prorogazione del termine, domanda d'autorizzazione di deroga) o di un'opposizione.

Questi termini devono essere impartiti secondo il principio della libertà d'apprezzamento conforme al dovere, e questo in modo tale che l'interessato, facendo prova di buona volontà, sia in grado di compiere debitamente l'atto prima dello spirare del termine. Se l'interessato trascurava senza validi motivi

di eseguire quanto richiesto, se ne terrà conto nel fissare ulteriori termini (raccorciamento della procedura, ad esempio assegnando termini più brevi). L'organo d'esecuzione ha il dovere di agire con la severità richiesta dalle mancanze constatate. Si deve tener presente che l'interessato si vede impartire di regola parecchi termini per eliminare la mancanza prima che gli sia ordinata una misura coercitiva (con la conferma, con l'avvertimento, nella decisione e con la minaccia del mezzo coercitivo). Per tale motivo una proroga può essere accordata solo se il datore di lavoro è in grado di dimostrare in maniera plausibile che era effettivamente nell'impossibilità di agire entro il termine impartito.

L'invito a migliorare la domanda entro un determinato termine dev'essere accompagnato dalla minaccia di decisione sulla base degli atti se l'interessato non si decide a fare qualcosa, o d'irricevibilità della richiesta se non è possibile decidere in base agli atti.

Se il termine d'esecuzione delle misure non può ancora essere fissato in occasione della prima visita dell'impresa, occorre assolutamente convenire una data entro la quale il datore di lavoro è tenuto a comunicare il termine per l'attuazione di tutte le misure. Nella stessa occasione si farà rilevare che se non gli sarà comunicato il predetto termine, l'organo d'esecuzione fisserà direttamente un termine adeguato per l'attuazione delle misure (lettera modello pagina 56).

Parte II

Documenti modello

Indicazione generale

Il testo in corsivo va adattato a seconda della situazione.

Sommario documenti modello

Verbale di visita	58
Conferma/Notifica di avvenuta esecuzione	60
Audizione dei lavoratori.	64
Avvertimento/diritto d'audizione Modello I	65
Avvertimento/diritto d'audizione Modello II.	69
Decisione Modello I	73
Decisione Modello II	76
Decisione in caso di minaccia diretta e grave (I)	80
Decisione in caso di minaccia diretta e grave (II).	82
Primo avvertimento	84
Secondo avvertimento	86
Terzo avvertimento	88
Diritto di audizione	90
Aumento del premio	91
Avviso di ricevimento di un'opposizione	92
Invito a sopprimere un vizio di forma	93
Decisione su opposizione	94
Radiazione in seguito al ritiro dell'opposizione	97
Minaccia di possibile aumento del premio	98
Decisione relativa all'aumento del premio.	99
Minaccia di un'esecuzione diretta	100
Decisione d'esecuzione diretta	101
Minaccia di un'esecuzione a spese dell'obbligato	102
Decisione d'esecuzione a spese dell'obbligato	103
Decisione sul costo dell'esecuzione a spese dell'obbligato	104
Minaccia di denuncia.	105
Domanda d'assistenza giudiziaria.	106
Autorizzazione di deroga	107

Verbale di visita

VISITA D'AZIENDA VERBALE																		
<p>Nome dell'azienda: _____ _____ _____</p> <p>Indirizzo: _____ _____ _____</p> <p>Telefono: _____ e-mail: _____</p> <p>Fax: _____</p>	<p>Numero d'impresa: _____</p> <p>Organico: _____</p>																	
<p>1. Data della visita</p>																		
<p>2. Cognome, nome e funzione dei partecipanti</p> <p>_____</p> <p>_____</p>																		
<p>3. Motivo della visita dell'azienda</p> <p><input type="radio"/> per ragioni d'ufficio <input type="radio"/> denuncia <input type="radio"/> infortunio <input type="radio"/> lettera dei _____</p> <p><input type="radio"/> 1° visita <input type="radio"/> 2° visita <input type="radio"/> avvertimento <input type="radio"/> decisione</p> <p><input type="radio"/> minaccia di misure coercitive <input type="radio"/> programma d'azione</p> <p><input type="radio"/> altri motivi: _____</p>																		
<p>4. Constatazione delle mancanze</p> <p><input type="radio"/> secondo lista di controllo <input type="radio"/> secondo verbale (vedi tergo) <input type="radio"/> conferma scritta segue</p>																		
<p>5. Esecuzione</p> <p><input type="radio"/> immediata secondo colloquio / lista di controllo / verbale / lettera / decisione del _____</p> <p><input type="radio"/> termine d'esecuzione: _____</p> <p><input type="radio"/> rapporto peritale tecnico termine: _____</p>																		
<p>6. Documenti per l'azienda</p> <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; border: none;">_____</td><td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">consegnati</td><td style="width: 40%; border: none;">_____</td><td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">da inviare</td></tr><tr><td style="border: none;">_____</td><td style="border: none; text-align: center;">_____</td><td style="border: none;">_____</td><td style="border: none; text-align: center;">_____</td></tr><tr><td style="border: none;">_____</td><td style="border: none; text-align: center;">_____</td><td style="border: none;">_____</td><td style="border: none; text-align: center;">_____</td></tr><tr><td style="border: none;">_____</td><td style="border: none; text-align: center;">_____</td><td style="border: none;">_____</td><td style="border: none; text-align: center;">_____</td></tr></table>			_____	consegnati	_____	da inviare	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	consegnati	_____	da inviare															
_____	_____	_____	_____															
_____	_____	_____	_____															
_____	_____	_____	_____															
<p>7. Prossima visita dell'azienda</p> <p>Date: _____</p>																		

8. Mancanze constatate

9. Risultato dell'audizione del datore di lavoro e/o dei lavoratori

10. Partecipazione

11. Osservazioni

Luogo e data _____, _____

Firma

Organo esecutivo

Il/la responsabile dell'azienda

Conferma / Notifica di avvenuta esecuzione

testo pagina 16/schema 4.1

Organo esecutivo

Indirizzo dell'azienda

Luogo, data

Conferma

Gentile signora, egregio signore,

con riferimento alla visita effettuata in data ... da ... e alle misure destinate a garantire la sicurezza sul lavoro, Le comunichiamo quanto segue.

I lavoratori sono stati rappresentati da

La sua azienda ha aderito alla soluzione settoriale ... della CFSL. In questo modo dispone di uno strumento che Le consente di adempiere alle disposizioni contenute nella direttiva CFSL concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva n. 6508 della CFSL).

I controlli a campione sono stati effettuati nei seguenti ambienti di lavoro:

- *deposito di pneumatici*
- *capannone industriale XY, posto di lavoro Z*
- *locale spedizioni*

Le confermiamo qui di seguito le nostre osservazioni e le misure che abbiamo convenuto.

A. Piano di sicurezza

[...]

Organizzazione della sicurezza

- Osservazione: l'azienda si è rivolta a specialisti in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito *della soluzione settoriale...*

- Altre misure necessarie: *bisogna designare un addetto alla sicurezza (Addsic). I compiti e le responsabilità dell'addetto alla sicurezza e del superiore devono essere messi per iscritto. Per maggiori informazioni consultare l'opuscolo «L'organizzazione della sicurezza – un compito di primaria importanza per ogni azienda» (codice Suva 66101.i).*

Individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi

- Osservazione: *l'individuazione dei pericoli è stata svolta sulla base delle liste di controllo della soluzione settoriale ed è documentata per i posti di lavoro A nel capannone XY e per i posti di lavoro al videoterminale dell'amministrazione.*
- Altre misure necessarie: *bisogna individuare sistematicamente e per tutti i posti di lavoro i potenziali pericoli legati alle sostanze, alle attrezzature di lavoro e alle attività svolte. A tale scopo ci si può servire di vari strumenti: liste di controllo (ad es. della soluzione settoriale o della Suva), schede di sicurezza e manuali d'uso. In mancanza di tali supporti e se l'azienda non dispone di conoscenze sufficienti, bisogna rivolgersi agli specialisti della sicurezza sul lavoro.*

Pianificazione delle misure

- Osservazioni: *le misure non vengono pianificate sistematicamente. In particolare, coloro che si occupano dell'attuazione delle misure non sono stati formalmente designati.*
- Misure richieste: *ai fini dell'attuazione delle misure tecniche ed organizzative bisogna creare un piano, nel quale indicare i responsabili dell'attuazione e dei controlli nonché la scadenza fissata per le misure. Un simile piano è riportato sull'ultima pagina delle liste di controllo Suva. Finché non saranno realizzate le misure definitive, bisognerà ridurre i rischi adottando adeguate misure immediate (ad es. posa di barriere, informazioni, istruzioni).*

[...]

B. Risultato dei controlli a campione

Deposito di pneumatici

- Osservazione: *la portata massima degli scaffali è indicata. Una protezione antiurto è stata fissata al pavimento davanti ad ogni scaffalatura nelle zone di accesso e transito.*
- Altre misure necessarie: *bisogna montare un corrimano sulla scala che porta al deposito. Per maggiori informazioni sulla corretta installazione del corrimano consultare l'opuscolo «Vie di circolazione interne aziendali», figure 19 e 24 (codice Suva 44036.i).*

Capannone XY

- Osservazione: sono stati installati alcuni aspiratori presso le postazioni di saldatura. Sul posto di lavoro Z si registra un livello sonoro superiore a... db(A). Non sempre i lavoratori usano i protettori auricolari.
- Misure necessarie: introdurre e rendere obbligatorio l'uso dei protettori auricolari sul posto di lavoro Z. Bisogna fornire gratuitamente ai lavoratori adeguati protettori auricolari.

Locale spedizioni

- Osservazione: tutti i carrellisti che lavorano in questo settore non sono stati istruiti secondo le direttive dell'Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL).
- Misura: accertarsi che in azienda i carrellisti siano istruiti sull'uso dei carrelli elevatori. In base alle direttive dell'ASFL, i carrellisti devono essere istruiti presso un centro di formazione riconosciuto (lista di controllo n. 67021.i, domande 1-4).

Per il periodo di transizione fino alla loro corretta formazione, i carrellisti impiegati nella Sua azienda devono essere istruiti dai superiori sull'uso corretto dei carrelli elevatori. L'addestramento deve essere documentato. È necessario vigilare sul rispetto delle regole.

Come da accordi, entro il... dovrà mettere in atto le misure sopraindicate e confermarci l'avvenuta attuazione rispedendoci il modulo di risposta allegato. Restiamo a Sua disposizione per ulteriori informazioni.

Distinti saluti/Firma

- Modulo di risposta «Notifica di avvenuta esecuzione»
- Direttiva CFSL n. 6508.i
- Codice Suva 66101.i *Organizzare la sicurezza – un compito di primaria importanza per ogni azienda*
- Codice Suva 44036.i *Vie di circolazione interne aziendali*
- Codice Suva 67021.i *Lista di controllo: Carrelli elevatori a forche con guidatore seduto*

Notifica di avvenuta esecuzione

FAX-Nr. 012 345 67 89

Organo di esecuzione

Indirizzo del cliente
Indirizzo dell'azienda

Oggetto:

Lettera del ...

Notifica da spedire entro il
Conferma: controllo del sistema

Note:

Con il presente vi confermiamo l'avvenuta realizzazione delle misure elencate nella lettera del ..., il cui scopo è migliorare la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.

Luogo, data

Timbro aziendale

Firma

Avvertimento / diritto d'audizione

testo pagina 17 – 19/schema 4.1

Modello I

(Premessa: controllo di sistema/azienda con sistema di sicurezza aziendale insufficiente)

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo azienda

Luogo, data

Avvertimento / diritto d'audizione

Nostra lettera del ... (conferma)

Egregio

Facciamo riferimento alla visita del... svolta da... . Dai controlli è emerso che nella vostra azienda non sono state attuate tutte le misure utili a prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

I lavoratori sono stati rappresentati da: ...

L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali.

In virtù dell'art. 62 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) ingiungiamo alla vostra azienda di attuare le misure concordate per tutelare i vostri dipendenti.

Misure concernenti il sistema di sicurezza aziendale (MSSL)

- *Costatazione: per soddisfare agli obblighi posti dall'art. 11a OPI avete scelto di aderire alla soluzione settoriale CFSL ...*

I controlli a campione svolti il giorno ... e la documentazione presentata evidenziano che non sono state attuate diverse prescrizioni *della soluzione settoriale* in azienda. *In particolare vi sono carenze a livello di [organizzazione della sicurezza, individuazione dei pericoli, pianificazione e realizzazione delle misure.*

- Prescrizioni determinanti: in base all'art. 3 cpv. 1 OPI il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

In particolare, come disposto all'art. 11a OPI, il datore di lavoro deve fare ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti della sicurezza sul lavoro) se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. Nella Direttiva CFSL n. 6508 sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro si definiscono i requisiti formali per l'attuazione di questi requisiti.

- Provvedimenti: avete l'obbligo di trasmetterci entro il ... copie della seguente documentazione:

- *nominare un responsabile della sicurezza*

- *esiti dell'identificazione dei pericoli*

- *piano di sicurezza*

-

È necessario fare ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro se l'azienda stessa non dispone delle competenze sufficienti a definire e attuare le misure. Occorre inviarci una conferma dell'ufficio o dello specialista cui si è fatto ricorso.

Se l'azienda non da seguito a quanto indicato sopra entro il termine utile, potremo ordinare i provvedimenti necessari mediante decisione in virtù dell'art. 64 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Ulteriori misure

Nell'ambito del controllo eseguito il giorno ... abbiamo constatato le seguenti carenze da rimuovere.

1. Corrimano

- *Constatazione: sulle scale che portano al deposito pneumatici manca il corrimano.*
- *Prescrizioni determinanti: l'art. 16 cpv. 1, 2a frase OPI stabilisce che le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano.*
- *Misure: le prescrizioni dell'art. 16 OPI vanno soddisfatte.*

2. Protezione dell'udito

- *Constatazione: [nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z] sussiste un livello di rumore continuo superiore a ... dB(A). I lavoratori utilizzano solo parzialmente i protettori auricolari.*
- *Prescrizioni determinanti: art. 5 OPI*
- *Misure: [nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z] occorre introdurre e imporre l'obbligo generalizzato di usare i dispositivi di protezione dell'udito.*

3. Formazione carrellisti

- *Constatazione: nella vostra azienda è impiegato un carrello elevatore. Tuttavia non è stato documentato quale persona ha una formazione specifica per svolgere questo lavoro che comporta pericoli particolari.*
- *Prescrizioni determinanti: art. 8 OPI*
- *Misure: Tutte le persone che utilizzano il carrello elevatore a forche devono essere istruite in conformità alle direttive dell'Associazione Svizzera di Logistica, ASL, casella postale, 3000 Berna 32). Vi preghiamo di inviarci l'elenco delle persone che hanno seguito la formazione e la relativa fotocopia dell'attestato.*

Ci avete assicurato di provvedere ad attuare le misure indicate entro il giorno Vi preghiamo di comunicarci l'avvenuta attuazione delle misure oppure di inviarci la relativa documentazione entro il termine fissato.

Se l'azienda non da seguito a quanto indicato sopra entro il termine fissato, potremo ordinare i provvedimenti necessari mediante decisione in virtù dell'art. 64 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Diritto d'audizione

Avete l'opportunità di comunicare le vostre obiezioni debitamente motivate entro il giorno ... in merito alle nostre constatazioni e alle misure da noi ordinate.

Distinti saluti/Firma

- Codice Suva 1520.i: Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
- Direttiva CFSL 6508.i: Direttiva concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (CFSL)
- *Codice Suva 67021.i: Lista di controllo: Carrelli elevatori a forche con guidatore seduto*

Avvertimento / diritto d'audizione

testo pagina 17 – 19/schema 4.1

Modello II

(Premessa: controllo di sistema/azienda con sistema di sicurezza aziendale insufficiente)

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo azienda

Luogo, data

Avvertimento / diritto d'audizione

Nostra lettera del ... (conferma)

Egregio

Facciamo riferimento alla visita del ... svolta da Dai controlli è emerso che nella vostra azienda non sono state attuate tutte le misure utili a prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

I lavoratori sono stati rappresentati da: ...

L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali.

In virtù dell'art. 62 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) ingiungiamo alla vostra azienda di attuare le misure concordate per tutelare i vostri dipendenti.

Misure conseguenti al controllo dei luoghi di lavoro

1. Corrimano

- *Constatazione: sulle scale che portano al deposito pneumatici manca il corrimano.*

- Prescrizioni determinanti: *l'art. 16 cpv. 1, 2a frase OPI stabilisce che le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano.*
- Misure: *le prescrizioni dell'art. 16 OPI vanno soddisfatte.*

2. Protezione dell'udito

- Constatazione: *[nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z] sussiste un livello di rumore continuo superiore a ... dB(A). I lavoratori utilizzano solo parzialmente i protettori auricolari.*
- Prescrizioni determinanti: *art. 5 OPI*
- Misure: *[nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z] occorre introdurre e imporre l'obbligo generalizzato di usare i dispositivi di protezione dell'udito.*

3. Pianerottolo nel deposito

- Constatazione: *il punto di scarico/carico per il trasporto di merci con il carrello elevatore non garantisce la protezione sufficiente dal pericolo di cadute.*
- Prescrizioni determinanti: *art. 21 OPI; Lista di controllo 67123.i: Punti di carico/scarico per il trasporto di merci con gru e carrelli elevatori.*
- Misure: *il punto di scarico/carico per il trasporto di merci con il carrello elevatore deve garantire la protezione sufficiente dal pericolo di cadute.*

4. Formazione carrellisti

- Constatazione: *nella vostra azienda è impiegato un carrello elevatore. Tuttavia non è stato documentato quale persona ha una formazione specifica per svolgere questo lavoro che comporta pericoli particolari.*
- Prescrizioni determinanti: *art. 8 OPI*
- Misure: *Tutte le persone che utilizzano il carrello elevatore a forche devono essere istruite in conformità alle direttive dell'Associazione Svizzera di Logistica, ASL, casella postale, 3000 Berna 32). Vi preghiamo di inviarci l'elenco delle persone che hanno seguito la formazione e la relativa fotocopia dell'attestato.*

Ci avete assicurato di provvedere ad attuare le misure indicate entro il giorno Vi preghiamo di comunicarci l'avvenuta attuazione delle misure oppure di inviarci la relativa documentazione entro il termine fissato.

Se l'azienda non da seguito a quanto indicato sopra entro il termine fissato, potremo ordinare i provvedimenti necessari mediante decisione in virtù dell'art. 64 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Misure concernenti il sistema di sicurezza aziendale (MSSL)

- **Costatazione:** la mancata identificazione o la mancata osservazione dei pericoli evidenziati ovvero la non attuazione dei relativi dispositivi di protezione lascia supporre che nella vostra azienda non è attuato un sistema di sicurezza valido.

Non avete ancora documentato in quale misura intendete soddisfare le prescrizioni sul ricorso agli specialisti MSSL sebbene nella vostra azienda siano presenti i seguenti pericoli:

- lavori con le presse
- lavori con autogrù

- **Prescrizioni determinanti:** in base all'art. 3 cpv. 1 OPI il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

In particolare, come disposto all'art. 11a OPI, il datore di lavoro deve fare ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti della sicurezza sul lavoro) se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. Nella Direttiva CFSL n. 6508 sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro si definiscono i requisiti formali per l'attuazione di questi requisiti.

- In base ai pericoli particolari elencati in precedenza, la vostra azienda rientra nella categoria 3.1 in base alla Direttiva citata.
- Per soddisfare l'obbligo di ricorso a MSSL vi sono le seguenti alternative:
 - a) aderire a una soluzione settoriale, per gruppi d'impresе o modello riconosciuta dalla CFSL e attuazione delle prescrizioni contenute in detta soluzione. Per informazioni sulle soluzioni modello o settoriali potete rivolgervi all'associazione di settore oppure visitare il sito www.cfsl.ch, alla voce «MSSL»;
 - b) soddisfare l'obbligo di ricorso tramite attuazione del modello sussidiario previsto dalla Direttiva CFSL n. 6508, allegato 3. Per la vostra azienda con un tasso di premio AIP di ... % e ... dipendenti a tempo pieno ciò equivale a una durata minima di intervento di: ... ore da parte dei medici del lavoro e ore da parte di altri specialisti della sicurezza sul lavoro;

c) documentare che la tutela della salute dei lavoratori e la loro sicurezza è garantita in altro modo. A tale scopo valgono le disposizioni della Direttiva CFSL 6508. In particolare occorre documentare per iscritto gli esiti dell'identificazione dei pericoli e l'attuazione delle misure che si sono dedotte da essa a livello organizzativo e tecnico.

- Misure: per garantire in modo sistematico la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori avete l'obbligo di fare ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro. Restiamo in attesa di una vostra dichiarazione vincolante con la quale specificate in quale forma e in quale arco di tempo intendete soddisfare tale obbligo al ricorso MSSL.

Se l'azienda non dà seguito a quanto indicato sopra entro il termine fissato, potremo ordinare i provvedimenti necessari mediante decisione in virtù dell'art. 64 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Diritto d'audizione

Avete l'opportunità di comunicare le vostre obiezioni debitamente motivate entro il giorno ... in merito alle nostre constatazioni e alle misure da noi ordinate.

Distinti saluti / Firma

- Codice Suva 1520.i: Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)
- Direttiva CFSL 6508.i: Direttiva concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (CFSL)
- Codice Suva 67021.i: *Lista di controllo: Carrelli elevatori a forche con guidatore seduto*
- Codice Suva 67123.i: *Lista di controllo: Punti di carico/scarico per il trasporto di merci con gru e carrelli elevatori.*

Decisione

testo pagina 20–23/schema 4.1

Modello I

(Premessa: controllo di sistema/azienda con sistema di sicurezza aziendale insufficiente)

Organo esecutivo

Raccomandata
Indirizzo azienda

Luogo, data

Decisione

Egregio signor ...

Gentile signora ...

Con lettera del... (avvertimento) vi abbiamo invitati a trasmetterci entro il giorno... la documentazione relativa all'obbligo di ricorso MSSL. Abbiamo inoltre richiesto l'attuazione di ulteriori misure per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Purtroppo non abbiamo ricevuto una risposta entro la scadenza indicata. / In occasione di un successivo controllo eseguito il giorno... il nostro collaboratore... ha verificato che le misure richieste non sono ancora state attuate.

L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Se necessario: discutere i punti contestati dall'azienda

Considerato che non avete fatto uso del diritto d'audizione, pronunciamo la seguente decisione in virtù dell'art. 64 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Misure concernenti il sistema di sicurezza aziendale (MSSL)

- *Costatazione: per soddisfare agli obblighi posti dall' art. 11a OPI avete scelto di aderire alla soluzione settoriale CFSL*

Abbiamo constatato che in azienda non sono state attuate varie prescrizioni della soluzione settoriale. In particolare vi sono carenze a livello di organizzazione della sicurezza, individuazione dei pericoli, pianificazione e realizzazione delle misure.

- **Prescrizioni determinanti:** in base all'art. 3 cpv. 1 OPI il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

In particolare, come disposto all'art. 11a OPI, il datore di lavoro deve fare ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti della sicurezza sul lavoro) se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. Nella Direttiva CFSL n. 6508 sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro si definiscono i requisiti formali per l'attuazione di questi requisiti.

- **Provvedimenti:** avete l'obbligo di trasmetterci entro il ... copie della seguente documentazione:
 - *nominare un responsabile della sicurezza*
 - *esiti dell'identificazione dei pericoli*
 - *piano di sicurezza*
 -

È necessario fare ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro se l'azienda stessa non dispone delle competenze sufficienti a definire e attuare le misure,. Occorre inviarci una conferma dell'ufficio o dello specialista a cui si è fatto ricorso.

Ulteriori misure

Nell'ambito del controllo eseguito il giorno ... abbiamo constatato le seguenti carenze da rimuovere.

1. Corrimano

- *Costatazione: sulle scale che portano al deposito pneumatici manca il corrimano.*

- Prescrizioni determinanti: *l'art. 16 cpv. 1, 2a frase OPI stabilisce che le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano.*
- Misure: *le prescrizioni dell'art. 16 OPI vanno soddisfatte.*

2. Protezione dell'udito

- Costatazione: *[nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z] sussiste un livello di rumore continuo superiore a ... dB(A). I lavoratori utilizzano solo parzialmente i protettori auricolari.*
- Prescrizioni determinanti: *art. 5 OPI*
- Misure: *[nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z] occorre introdurre e imporre l'obbligo generalizzato di usare i dispositivi di protezione dell'udito.*

3. Formazione carrellisti

- Costatazione: *nella vostra azienda è impiegato un carrello elevatore. Tuttavia non è stato documentato quale persona ha una formazione specifica per svolgere questo lavoro che comporta pericoli particolari.*
- Prescrizioni determinanti: *art. 8 OPI*
- Misure: *Tutte le persone che utilizzano il carrello elevatore a forche devono essere istruite in conformità alle direttive dell'Associazione Svizzera di Logistica, ASL, casella postale, 3000 Berna 32). Vi preghiamo di inviarcì l'elenco delle persone che hannoseguito la formazione e la relativa fotocopia dell'attestato.*

Per rimuovere le carenze indicate oppure per l'invio della documentazione richiesta vi accordiamo un termine fino al ... ; a tale data dovrà esserci pervenuta la vostra conferma d'esecuzione (art. 65 OPI).

Ricordiamo inoltre che è punibile chi, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e mette così altri in serio pericolo. Inoltre associamo alla presente decisione il rinvio all'art. 292 del Codice penale svizzero che dichiara punibile con una multa la mancata osservanza delle decisioni. Se il destinatario della presente decisione è una persona giuridica, indirizziamo questa comminatoria della pena esplicitamente ai suoi organi. Se le misure richieste non sono attuate, si possono imporre provvedimenti d'esecuzione (p. es. aumento dei premi).

Rimedio giuridico
secondo cifra 4.9 (pagina 22 seg.)

Distinti saluti / Firma

Decisione

testo pagina 20–23/schema 4.1

Modello II

(Premessa: controllo del posto di lavoro/azienda senza sistema di sicurezza aziendale)

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo azienda

Luogo, data

Decisione

Egregio signor ...

Gentile signora ...

Con lettera del... (*avvertimento*) abbiamo richiesto l'attuazione di varie misure per prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Vi abbiamo inoltre chiesto di specificarci in maniera vincolante in quale forma ed entro quanto tempo avete previsto di soddisfare l'obbligo di ricorso MSSL. Purtroppo non abbiamo ricevuto una risposta entro la scadenza indicata./In occasione di un controllo eseguito il giorno... il nostro collaboratore... ha verificato che le misure richieste non sono ancora state attuate.

L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Se necessario: discutere i punti contestati dall'azienda

[Considerato che non avete fatto uso del diritto d'audizione,] pronunciamo la seguente decisione in virtù dell'art. 64 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Misure conseguenti al controllo del posto di lavoro

1. Corrimano

- *Constatazione: sulle scale che portano al deposito pneumatici manca il corrimano.*
- *Prescrizioni determinanti: l'art. 16 cpv. 1, 2a frase OPI stabilisce che le scale circondate da pareti devono almeno essere munite di un corrimano.*
- *Misure: le prescrizioni dell'art. 16 OPI vanno soddisfatte.*

2. Protezione dell'udito

- *Constatazione: [nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z] sussiste un livello di rumore continuo superiore a ... dB(A). I lavoratori utilizzano solo parzialmente i protettori auricolari.*
- *Prescrizioni determinanti: art. 5 OPI*
- *Misure: nello stabilimento XY/sul luogo di lavoro Z occorre introdurre e imporre l'obbligo generalizzato di usare i dispositivi di protezione dell'udito.*

3. Pianerottolo nel deposito

- *Constatazione: il punto di scarico/carico per il trasporto di merci con il carrello elevatore non garantisce la protezione sufficiente dal pericolo di cadute.*
- *Prescrizioni determinanti: art. 21 OPI; opuscolo «Aperture nel suolo e nelle pareti. Posti di carico e scarico» (codice 44029.i).*
- *Misure: il punto di scarico/carico per il trasporto di merci con il carrello elevatore deve garantire la protezione sufficiente dal pericolo di cadute.*

4. Formazione carrellisti

- *Constatazione: nella vostra azienda è impiegato un carrello elevatore. Tuttavia non è stato documentato quale persona ha una formazione specifica per svolgere questo lavoro che comporta pericoli particolari.*
- *Prescrizioni determinanti: art. 8 OPI*
- *Misure: Tutte le persone che utilizzano il carrello elevatore a forche devono essere istruite in conformità alle direttive dell'Associazione Svizzera di Logistica, ASL, casella postale, 3000 Berna 32). Vi preghiamo di inviarci l'elenco delle persone che hanno seguito la formazione e la relativa fotocopia dell'attestato.*

Misure concernenti il sistema di sicurezza aziendale (MSSL)

- **Constatazione:** non avete ancora documentato in quale misura intendete soddisfare le prescrizioni sul ricorso agli specialisti MSSL sebbene nella vostra azienda siano presenti i seguenti pericoli:
 - *lavori con le presse*
 - *lavori con autogrù*

- **Prescrizioni determinanti:** in base all'art. 3 cpv. 1 OPI il datore di lavoro, per garantire la sicurezza sul lavoro, deve prendere ogni disposizione e provvedimento di protezione che soddisfino le prescrizioni della presente ordinanza e quelle concernenti la sicurezza sul lavoro applicabili alla sua azienda, come anche le altre norme riconosciute in materia di tecnica della sicurezza e di medicina del lavoro.

In particolare, come disposto all'art. 11a OPI, il datore di lavoro deve fare ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti della sicurezza sul lavoro) se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono. Nella Direttiva CFSL n. 6508 sul ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro si definiscono i requisiti formali per l'attuazione di questi requisiti.

- In base ai pericoli particolari elencati in precedenza, la vostra azienda rientra nella categoria 3.1 in base alla Direttiva citata.

- Per soddisfare l'obbligo di ricorso a MSSL vi sono le seguenti alternative:
 - a) aderire a una soluzione settoriale, per gruppi d'impresе o modello riconosciuta dalla CFSL e attuazione delle prescrizioni contenute in detta soluzione. Per informazioni sulle soluzioni modello o settoriali potete rivolgervi all'associazione di settore oppure visitare il sito www.cfsl.ch, alla voce «MSSL»;
 - b) soddisfare l'obbligo di ricorso tramite attuazione del modello sussidiario previsto dalla Direttiva CFSL n. 6508, allegato 3. Per la vostra azienda con un tasso di premio AIP di ... % e ... dipendenti a tempo pieno ciò equivale a una durata minima di intervento di: ... ore da parte dei medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza sul lavoro;
 - c) documentare che la tutela della salute dei lavoratori e la loro sicurezza è garantita in altro modo. A tale scopo valgono le disposizioni della Direttiva CFSL 6508. In particolare occorre documentare per iscritto gli esiti dell'identificazione dei pericoli e l'attuazione delle misure che si sono dedotte da essa a livello organizzativo e tecnico.

- Misure: per garantire in modo sistematico la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori avete l'obbligo di fare ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro. Restiamo in attesa di una vostra dichiarazione vincolante con la quale specificate in quale forma e in quale arco di tempo intendete soddisfare tale obbligo al ricorso MSSL.

Per rimuovere le carenze indicate oppure per l'invio della documentazione richiesta vi accordiamo un termine fino al... ; entro tale data dovrà esserci pervenuta la vostra conferma d'esecuzione (art. 65 OPI).

Ricordiamo inoltre che è punibile chi, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e mette così altri in serio pericolo. Inoltre associamo alla presente decisione il rinvio all'art. 292 del Codice penale svizzero che dichiara punibile con una multa la mancata osservanza delle decisioni. Se il destinatario della presente decisione è una persona giuridica, indirizziamo questa comminatoria della pena esplicitamente ai suoi organi. Se le misure richieste non sono attuate, si possono imporre provvedimenti d'esecuzione (p. es. aumento dei premi).

Rimedio giuridico
secondo cifra 4.9 (pagina 22 seg.)

Distinti saluti / Firma

Decisione in caso di minaccia diretta e grave (I)

(senza soluzione consensuale)

testo pagina 47/schema 4.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Decisione

In data . . . il nostro collaboratore . . . ha effettuato un controllo sul cantiere . . . e constatato che non sono state adottate le misure necessarie alla tutela dei lavoratori, la cui vita e salute sono pertanto seriamente minacciate. Si tratta in particolare delle seguenti osservazioni:

Nonostante l'assenza del necessario dispositivo anticaduta, nel suddetto cantiere i vostri dipendenti svolgevano lavori da copritetti ad un'altezza di circa . . . metri.

L'articolo XX dell'ordinanza sui lavori di costruzione prescrive che ai bordi dei tetti, compresi quelli a due spioventi, devono essere prese misure per evitare le cadute a partire da un'altezza di 3 metri.

I vostri dipendenti sono stati sollecitati a interrompere i lavori fino all'eliminazione delle carenze sopra indicate, ma senza successo. Tenuto conto dell'immediato e grave pericolo ci siamo visti costretti a chiedere l'intervento dell'autorità cantonale competente/della polizia per far sospendere i lavori nelle aree a rischio fino al ripristino del livello di sicurezza prescritto (misura precauzionale ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, LAINF).

La presente è una decisione ai sensi degli art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze (art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, LAINF). Inoltre, deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle disposizioni degli organi d'esecuzione (art. 6a cpv. 3 OPI).

Ricordiamo inoltre che è punibile chi, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e mette così altri in serio pericolo. Associamo inoltre alla presente decisione il rinvio all'art. 292 del Codice penale svizzero che dichiara punibile con una multa la mancata osservanza delle decisioni. Se il destinatario della presente decisione è una persona giuridica, indirizziamo questa comminatoria della pena esplicitamente ai suoi organi. Se le misure richieste non sono attuate, si possono imporre provvedimenti d'esecuzione (p. es. aumento dei premi).

Prima di riprendere qualsiasi lavoro siete tenuti a confermare l'esecuzione delle misure necessarie tramite il modulo di risposta allegato (art. 65 OPI).

L'art. 55 cpv. 2 PA sancisce che l'autorità può togliere l'effetto sospensivo al ricorso. Nel presente caso l'interesse pubblico per la tutela dei lavoratori esige che sia tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente decisione non è impugnabile mediante opposizione (art. 105a LAINF). Essa può tuttavia essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Distinti saluti/Firma

Decisione in caso di minaccia diretta e grave (II)

(con soluzione consensuale)

testo pagina 47/schema 4.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Decisione

In data . . . il nostro collaboratore . . . ha effettuato un controllo nella vostra azienda e constatato che non sono state adottate le misure necessarie alla tutela dei lavoratori, la cui vita e salute sono pertanto seriamente minacciate. Si tratta in particolare delle seguenti osservazioni:

Sul nuovo tornio CNC Z l'interruttore di sorveglianza della porta di protezione era disattivato e il contropezzo dell'interruttore (linguetta) era smontato.

Secondo l'art. 28 cpv. 4 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), le attrezzature di lavoro munite di dispositivi di protezione possono essere utilizzate, nell'esercizio normale, soltanto se tali dispositivi sono in posizione di sicurezza.

Siete stati obbligati a sospendere i lavori con il tornio CNC Z fino all'eliminazione delle mancanze di cui sopra.

Le nostre constatazioni e le misure ordinate sono state discusse sul posto. Il signor (I signori) . . . ha (hanno) avuto modo di prendere posizione e non ha (hanno) sollevato obiezioni.

La presente è una decisione ai sensi degli art. 62 cpv. 2 e 64 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI).

Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze (art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, LAINF). Inoltre, deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle disposizioni degli organi d'esecuzione (art. 6a cpv. 3 OPI)

Ricordiamo che è punibile chi, in qualità di datore di lavoro, contravviene intenzionalmente o per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e mette così altri in serio pericolo. Associamo alla presente decisione il rinvio all'articolo 292 del Codice penale svizzero che dichiara punibile con una multa la mancata osservanza delle decisioni. Se le misure richieste non sono attuate, si possono imporre provvedimenti d'esecuzione.

Prima di riprendere qualsiasi lavoro siete tenuti a confermare l'esecuzione delle misure necessarie tramite il modulo di risposta allegato (art. 65 OPI).

L'art. 55 cpv. 2 PA sancisce che l'autorità può togliere l'effetto sospensivo al ricorso. Nel presente caso l'interesse pubblico per la tutela dei lavoratori esige che sia tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso.

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente decisione non è impugnabile mediante opposizione (art. 105a LAINF). Essa può tuttavia essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Distinti saluti/Firma

Primo avvertimento

testo pagina 29/schema 5.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Avvertimento

Ci riferiamo alla visita del ... eseguita da ... sul cantiere di ... In tale occasione abbiamo constatato che non si presta la necessaria attenzione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. I lavoratori sono stati rappresentati da... . Nella fattispecie, si tratta in particolare delle seguenti mancanze, discusse con il vostro signor ...:

Manca un dispositivo di protezione contro le cadute dal tetto.

L'equipaggiamento individuale di protezione è incompleto. Mancano i pantaloni di lavoro con rinforzo protettivo.

L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro a prendere, per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

Le mancanze summenzionate sono in contrasto con le disposizioni dell'ordinanza... / delle direttive... / delle norme... , che già conoscete.

Le mancanze summenzionate costituiscono un'infrazione all'ordinanza... / direttive... / alle norme... che accludiamo alla presente.

Supponiamo che queste mancanze siano state eliminate. Inoltre vi invitiamo a fare in modo per il futuro che le prescrizioni di sicurezza in vigore siano osservate su tutti i cantieri.

Come convenuto, provvederete all'immediata esecuzione delle misure in parola. Vi invitiamo inoltre a fare in modo che in avvenire le prescrizioni di sicurezza vigenti siano osservate su tutti i cantieri.

L'art. 55 cpv. 2 PA sancisce che l'autorità può togliere l'effetto sospensivo al ricorso o, nel presente caso, all'opposizione. Qui l'interesse pubblico per la tutela dei lavoratori esige che sia tolto l'effetto sospensivo.

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Il presente avvertimento (decisione) passa in giudicato se non viene presentata opposizione entro 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, deve essere indirizzata per iscritto alla Suva.

Distinti saluti/Firma

Annessi (se non sono ancora stati inviati!)

Secondo avvertimento

testo pagina 30/schema 5.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Secondo avvertimento

Ci riferiamo alla visita del... eseguita da... sul cantiere di... In tale occasione abbiamo constatato che non si presta la dovuta attenzione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro. Si tratta in particolare delle seguenti mancanze, discusse con il vostro signor... :

Il ponteggio è sprovvisto di tavole fermapiedi.

Il ponteggio è parzialmente sprovvisto di parapetti.

Queste mancanze sono in contrasto con le disposizioni *dell'ordinanza... / direttive... / norme...* , che già conoscete.

Con lettera del... avevamo già criticato in passato mancanze dello stesso genere constatate nella vostra impresa. L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro, per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. Attiriamo pertanto la vostra attenzione sul fatto che in caso di infrazione alle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali le imprese possono essere attribuite in ogni tempo a un grado di rischio superiore (art. 92 cpv. 3 LAINF).

Supponiamo che abbiate provveduto a eliminare le mancanze summenzionate. Inoltre vi invitiamo a fare in modo per il futuro che le prescrizioni di sicurezza in vigore siano osservate su tutti i cantieri.

Come convenuto, provvederete all'immediata esecuzione delle misure in parola. Vi invitiamo inoltre a fare in modo che in avvenire le prescrizioni di sicurezza vigenti siano osservate su tutti i cantieri.

L'art. 55 cpv. 2 PA sancisce che l'autorità può togliere l'effetto sospensivo al ricorso o, nel presente caso, all'opposizione. Qui l'interesse pubblico per la tutela dei lavoratori esige che sia tolto l'effetto sospensivo.

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Il presente avvertimento (decisione) passa in giudicato se non viene presentata opposizione entro 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, deve essere indirizzata per iscritto alla Suva.

Distinti saluti/Firma

Terzo avvertimento

testo pagina 30/schema 5.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Terzo avvertimento

Minaccia di un aumento di premio

Ci riferiamo alla visita del ... eseguita da ... sul cantiere di ... In tale occasione abbiamo constatato che non si presta la dovuta attenzione alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro. I lavoratori sono stati rappresentati da... . Nella fattispecie, si tratta in particolare delle seguenti mancanze:

Le aperture nel pavimento del secondo piano non sono ancora protette contro la caduta di persone e di materiale.

Al ponte del ponteggio manca un parapetto che protegga i lavoratori contro le cadute.

L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro, per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

Supponiamo che abbiate provveduto a eliminare le mancanze summenzionate. Inoltre vi invitiamo a fare in modo per il futuro che le prescrizioni di sicurezza in vigore siano osservate su tutti i cantieri.

Come convenuto, provvederete all'immediata esecuzione delle misure in parola. Inoltre vi invitiamo a fare in modo che in avvenire le prescrizioni di sicurezza vigenti vengano osservate su tutti i cantieri.

In passato (vedi nostre lettere del ...) abbiamo già constatato ripetutamente mancanze del genere presso la vostra impresa, invitandovi a creare condizioni di lavoro conformi alle regole di sicurezza.

Dato che ora dobbiamo constatare una nuova violazione delle prescrizioni di sicurezza, attiriamo espressamente la vostra attenzione sul fatto che in caso di recidiva saremo costretti a classificare la vostra impresa in un grado superiore della tariffa dei premi (art. 92 cpv. 3 LAINF).

L'art. 55 cpv. 2 PA sancisce che l'autorità può togliere l'effetto sospensivo al ricorso o, nel presente caso, all'opposizione. Qui l'interesse pubblico per la tutela dei lavoratori esige che sia tolto l'effetto sospensivo.

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

Il presente avvertimento (decisione) passa in giudicato se non viene presentata opposizione entro 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, deve essere indirizzata per iscritto alla Suva. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo..

Distinti saluti/Firma

Diritto di audizione

testo pagina 31 / schema 5.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Diritto di audizione

Con la lettera del . . . vi abbiamo segnalato che contravvenivate a determinate prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, minacciandovi un aumento di premio.

L'art. 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) obbliga il datore di lavoro a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze al fine di prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali.

In occasione della visita del ... sul cantiere di ... , il nostro collaboratore ... ha constatato che non sono state adottate le misure necessarie alla tutela dei lavoratori. I lavoratori sono stati rappresentati da Nella fattispecie, si tratta delle seguenti mancanze:

Le aperture del pavimento non sono sempre dotate di dispositivi anticaduta.

Qualora intendiate pronunciarvi sulle nostre constatazioni, vogliate comunicarci per iscritto, entro 20 giorni, le vostre obiezioni debitamente motivate.

In base alla reiterata inosservanza delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro ci vediamo costretti, in applicazione dell'art. 92 cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), a ordinare un aumento del premio per la vostra azienda. Trascorso il termine indicato sopra pronunceremo una decisione corrispondente.

Aumento del premio

testo pagina 31/schema 5.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Decisione

Aumento del premio

Con lettera del . . . vi abbiamo nuovamente segnalato che contravvenivate a determinate prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro, annunciandovi un aumento di premio.

Discussione delle obiezioni sollevate, nella misura in cui è pervenuta una presa di posizione.

In base alla reiterata inosservanza delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro ci vediamo costretti, in applicazione dell'art. 92 cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell'art. 66 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e dell'art. 113 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), a ordinare un aumento di premio. Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali viene pertanto aumentato con effetto retroattivo al . . . per la durata di . . . dal grado . . . (tasso di premio . . . %) al grado . . . (tasso di premio . . . %) della classe . . .

La presente decisione passa in giudicato se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Il termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, deve essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione. Un'eventuale opposizione non ha alcun effetto sospensivo (art. 111 LAINF).

L'aumento dei premi non vi esonera per nulla dall'obbligo di conformarvi alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Se dovessimo nuovamente constatare che non accordate la dovuta attenzione alla prevenzione degli infortuni, saremmo costretti a ordinare un nuovo aumento di premio e dovremmo eventualmente sporgere denuncia penale.

Distinti saluti/Firma

Avviso di ricevimento di un'opposizione

testo pagina 38/schema 6.1

Organo esecutivo

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Misure concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Opposizione contro la decisione del ...

Constatiamo che avete sollevato tempestivamente opposizione e vi comunichiamo che essa sarà da noi esaminata. A tempo debito ritorneremo sull'argomento.

Accusiamo ricevuta della vostra opposizione del... che esamineremo prossimamente.

Distinti saluti/Firma

Invito a sopprimere un vizio di forma

testo pagina 38/schema 6.1

Organo esecutivo

*Indirizzo dell'impresa o
dello studio legale*

Luogo, data

Misure concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali Opposizione contro la decisione del...

*Constatiamo che avete inoltrato tempestivamente opposizione. Purtroppo però manca la firma. Vi preghiamo perciò di utilizzare la copia annessa e di farla firmare entro il... da un organo autorizzato a firmare.
Se questo termine trascorre inutilizzato, l'opposizione dovrà essere dichiarata irricevibile.*

Accusiamo ricevuta della vostra opposizione del... Avete purtroppo ommesso di allegare la necessaria procura. Vi preghiamo perciò di farcela pervenire al più presto. Se il termine trascorre inutilizzato, l'opposizione dovrà essere dichiarata irricevibile.

Distinti saluti/Firma

Decisione su opposizione

testo pagina 38/schema 6.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Decisione su opposizione

Misure concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

A. Fatti

1. *In occasione della visita del... presso l'impresa X, l'ingegnere Z della Suva ha constatato che i portoni avvolgibili presentano diverse mancanze quanto alla sicurezza degli utilizzatori. L'impresa è stata informata delle misure da prendere con lettere del... (conferma) e del... (avvertimento). Il termine accordato ogni volta per l'esecuzione di dette misure era di due mesi. Trascorsi inutilizzati questi termini, il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati sono stati sentiti in merito alle misure da prendere. Siccome non è stata sollevata nessuna obiezione importante, le misure hanno costituito l'oggetto della seguente decisione, comunicata con lettera del... :*

- Il dispositivo di sicurezza contro lo schiacciamento va sostituito. Esso dev'essere concepito in modo tale che, vista la grande velocità della porta, nessuno possa essere ferito nella zona pericolosa. La forza di sensibilità non deve eccedere 10 kg. La sorracorsa dev'essere più lunga della corsa d'arresto della porta al suo spigolo di chiusura.*
 - L'organo di comando dev'essere trasformato in modo tale che nel momento in cui il dispositivo antischiacciamento reagisce i contatti dell'interruttore di sorveglianza si aprano e il relè corrispondente rilasci.*
2. *Rappresentata dall'avv. W, la ditta X ha sollevato opposizione scritta contro la suddetta decisione entro il termine e presso l'organo decisionale. Essa chiede che la decisione sia revocata integralmente. Il motivo principale invocato è che le misure richieste sarebbero sproporzionate. Le porte*

verrebbero utilizzate relativamente di rado e soltanto da personale appositamente istruito. L'impresa afferma inoltre, che esse saranno sostituite, alla prossima occasione, con porte moderne.

B. Considerandi

- 1. L'opposizione è stata impostata lunedì... Dato che l'ultimo giorno del termine era una domenica, il termine scade in effetti il giorno feriale seguente. Il termine d'opposizione è quindi stato rispettato.*
- 2. Le misure richieste corrispondono allo stato attuale della tecnica. Il funzionamento corretto della sicurezza antischiacciamento è necessario poiché lo spigolo principale di chiusura delle porte avvolgibili forma un punto di schiacciamento non appena si avvicina a un corpo solido. Le porte avvolgibili mal regolate o mal comandate costituiscono quindi una fonte permanente di pericoli e possono essere la causa di gravi lesioni corporali. Tecnicamente parlando, la soppressione delle mancanze non pone nessun problema importante ed è finanziariamente sopportabile; si può quindi ragionevolmente esigere che l'impresa attui le misure richieste.*
- 3. Giusta l'art. 82 cpv. 1 LAINF, il datore di lavoro è obbligato, per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze. Alla luce di quanto detto sotto la cifra 2, queste condizioni sono date nel presente caso. Ciò vale anche se le porte, come asserito, non verrebbero utilizzate quotidianamente. L'esperienza ha mostrato parimenti che un'istruzione speciale non basta generalmente per prevenire gli infortuni. La miglior protezione dei lavoratori consiste nell'eliminare la fonte stessa dei pericoli. Nel presente caso, ciò può essere realizzato senza grandi sforzi. Le misure ordinate si rivelano quindi giuridicamente giustificate. Il fatto che l'impresa intenda sostituire le porte in un prossimo futuro nulla muta quanto alla situazione. Indipendentemente dal fatto che non sia stato possibile dare alcuna garanzia al riguardo, il pericolo esistente al momento è tale che dal punto di vista della sicurezza sul lavoro non si potrebbe tollerare questo stato, nemmeno provvisoriamente.*
- 4. Dato che le misure richieste sono conformi alla legge e che le obiezioni formulate nell'opposizione non sono fondate, l'opposizione dev'essere respinta.*

C. Decisione

1. *L'opposizione del... è respinta.*
2. *La procedura d'opposizione è gratuita. Non sono versate indennità di parte (art. 52 cpv. 3 LPGA).*
3. *La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato.*

[Se l'opposizione ha riguardato un aumento dei premi o un avvertimento nella procedura straordinaria d'esecuzione aggiungere:] Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo (art. 111 LAINF).

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

Distinti saluti/Firma

Radiazione in seguito al ritiro dell'opposizione

testo pagina 38 + 39

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Misure concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali **Opposizione contro la decisione del ...**

In data ... ci avete informati che ritirate la vostra opposizione del ...

Di conseguenza,

decidiamo

quanto segue:

1. Si prende nota del ritiro dell'opposizione.
2. L'opposizione del ... viene radiata dal protocollo.
3. La procedura d'opposizione è gratuita. Non sono versate indennità di parte (art. 5 cpv. 3 LPGA).

Distinti saluti / Firma

Minaccia di possibile aumento del premio

Testo pagina 45/schema 7.1

(se non già contenuto nella decisione riguardante le misure)

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'azienda

Luogo, data

Possibile aumento dei premi

Gentile signora, egregio signore,

con decisione del... avevamo disposto una serie di misure: ... misure.

Tale decisione ha acquisito forza di legge *in seguito alla scadenza del termine fissato per l'invio dell'opposizione/in seguito al rifiuto della vostra opposizione e alla scadenza del termine di ricorso.*

Sino ad oggi non ci è stato ancora confermato che le misure richieste sono state applicate. Alla luce di questi fatti, siamo costretti a inserire la vostra azienda in una classe di rischio superiore nella tariffa dei premi (art. 92 cpv. 3 LAINF).

Con la presente vi concediamo un'ulteriore proroga fino al..., termine ultimo entro il quale eseguire le misure richieste e confermarci l'avvenuta attuazione. Se non riceveremo alcuna notizia entro il termine sopra indicato, disporremo l'aumento dei premi.

Distinti saluti/Firma

Decisione relativa all'aumento del premio

Testo pagina 45/schema 7.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'azienda

Luogo, data

Aumento del premio

Decisione del ...

[Lettera del ...]

Gentile signora, egregio signore,

Con la lettera del... vi era stata concessa un'ulteriore proroga con scadenza il... per consentirvi di attuare la misura indicata nella decisione sopra citata/Con decisione del... vi avevamo concesso un'ulteriore proroga con scadenza il... per consentirvi di attuare la misura richiesta. Avevamo anche espresso l'intenzione di aumentare i premi in caso di mancato rispetto di quanto richiesto.

Dal controllo effettuato in data ... da ... è emerso che non avete rispettato la scadenza imposta. Siamo pertanto obbligati a disporre un aumento del premio in ottemperanza all'art. 92 cpv. 3 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Con la presente aumentiamo il premio dell'assicurazione contro gli infortuni con effetto retroattivo dal ... per una durata di ... dal grado ... (tasso di premio ...%) al grado ... (tasso di premio ...%) della classe

La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Il termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, deve essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione. Un'eventuale opposizione non ha alcun effetto sospensivo (art. 111 LAINF).

Distinti saluti/Firma

Copia a assicurazione xy

Minaccia di un'esecuzione diretta

testo pagina 47 / schema 7.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Minaccia della chiusura del laboratorio XYZ

Decisione del ...

Con decisione del ... abbiamo autorizzato la vostra ditta a utilizzare ulteriormente il laboratorio XYZ a condizione che Essendo trascorso inutilizzato il termine d'opposizione impartito, la decisione predetta è cresciuta in giudizio diventando così esecutoria.

Il controllo del ... eseguito da ... ha mostrato che avete lasciato trascorrere inutilizzato il termine impartito con la decisione summenzionata.

Con la presente vi accordiamo un ultimo termine fino al

.....

Vi invitiamo a farci pervenire, al più tardi entro questa data, la conferma dell'avvenuta esecuzione. Se fino allora le misure richieste non saranno ancora state prese chiederemo all'autorità competente – in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e dell'art. 41 cpv. 1, lettera b, della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) – di chiudere il laboratorio XYZ.

Distinti saluti/Firma

Decisione d'esecuzione diretta

testo pagina 47/schema 7.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Decisione concernente la chiusura del laboratorio XYZ

Con lettera del... abbiamo minacciato la vostra impresa di far chiudere il laboratorio XYZ qualora non aveste dato seguito entro il... alla nostra ingiunzione. Non ci avete fatto pervenire nessuna conferma dell'avvenuta esecuzione. In più, il nostro controllo del... eseguito da... ha mostrato che non avete ottemperato alle condizioni stabilite mediante decisione per il laboratorio XYZ. Ordineremo pertanto all'autorità cantonale competente, dopo che questa decisione sarà cresciuta in giudicato – in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e dell'art. 41 cpv. 1, lettera b, della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) – di procedere alla chiusura del laboratorio in modo tale da impedirne efficacemente l'accesso.

La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, dev'essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione.

Distinti saluti/Firma

Minaccia di un'esecuzione a spese dell'obbligato

testo pagina 48/schema 7.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Minaccia di un'esecuzione a spese dell'obbligato

Con decisione del... vi abbiamo ordinato di installare un dispositivo salvamano sulla pressa Z. Detta decisione, dopo essere stata confermata con la decisione su opposizione del... ed essendo trascorso inutilizzato il termine di ricorso, è cresciuta in giudicato diventando quindi esecutoria.

Con decisione del... abbiamo ordinato di installare un dispositivo salvamano sulla pressa Z. Visto che un'eventuale opposizione non ha nessun effetto sospensivo, detta decisione è divenuta esecutoria.

Fino ad oggi non è pervenuta la notifica di avvenuta attuazione delle misure richieste. In queste condizioni ci vediamo costretti – in applicazione dell'art. 67 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e dell'art. 41 cpv. 1, lettera a, della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) – a minacciarvi di un'esecuzione a vostre spese della misura prescritta.

Con la presente vi accordiamo un ultimo termine fino al

.....

per eseguire la misura, e aspettiamo al più tardi alla data predetta la conferma dell'avvenuta esecuzione. Se il termine trascorrerà inutilizzato, prenderemo senz'altro preavviso la decisione d'esecuzione a vostre spese, esecuzione che sarà affidata a un'impresa di nostra scelta.

Distinti saluti/Firma

Decisione d'esecuzione a spese dell'obbligato

testo pagina 48/schema 7.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Esecuzione a spese dell'obbligato

Decisione del ...

Con lettera del... vi abbiamo accordato un ultimo termine fino al... per prendere le misure richieste nella decisione citata in oggetto. In caso di non osservanza vi abbiamo minacciato l'esecuzione a vostre spese.

Siccome il controllo del... eseguito da... ha permesso di constatare che non avete rispettato questo termine, siamo ormai costretti – conformemente all'art. 67 cpv. 1 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e all'art. 41 cpv. 1, lettera a, della legge federale sulla procedura amministrativa (PA) – a ordinare l'esecuzione a vostre spese e

decidiamo:

- 1. La ditta C è da noi incaricata di costruire i dispositivi salvamano necessari secondo la decisione del ... e di installarli sulle presse della vostra impresa.*
- 2. Dovete accordare il libero accesso alla vostra impresa ai collaboratori della ditta C e permettere loro l'esecuzione dei lavori corrispondenti.*
- 3. Le spese occasionate dall'esecuzione a spese dell'obbligato vi saranno fatturate, al termine dei lavori, per mezzo di una decisione speciale.*

La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. Un'eventuale opposizione, debitamente motivata, dev'essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione.

Distinti saluti/Firma

Decisione sul costo dell'esecuzione a spese dell'obbligato

testo pagina 48/schema 7.1

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Decisione sulle spese

Decisione del ... (esecuzione a spese dell'obbligato)

Con lettera del ... abbiamo incaricato la ditta C di procedere all'esecuzione, a vostre spese, della nostra decisione del ... e vi abbiamo preannunciato l'invio della relativa fattura.

Visto che l'esecuzione a spese dell'obbligato ha avuto luogo ne frattempo (indicare ev. la data),

decidiamo,

fondandoci sull'art. 67 cpv. 2 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) e sull'art. 41 cpv. 2, lettera a, della legge federale sulla procedura amministrativa (PA), quanto segue:

1. Il costo dell'esecuzione a spese dell'obbligato, ossia l'importo di CHF ... , dev'essere pagato da voi. Acclusa troverete una copia delle pezze giustificative.
2. Questo importo dovrà essere versato entro 30 giorni a: Una polizza di versamento è annessa alla presente.

In caso di mancato pagamento saranno applicabili le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

La presente decisione avrà forza di cosa giudicata se non sarà impugnata mediante opposizione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione. Questo termine di 30 giorni non può essere prolungato. Un'eventuale opposizione, debitamente motivata, dev'essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione.

Distinti saluti/Firma

Documenti concernente l'esecuzione a spese dell' obbligato

Polizza di versamento

Copia a: ... (ufficio incasso)

Minaccia di denuncia

testo pagina 49–51

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Minaccia di denuncia

Decisione del ... (salvamano per presse)

Come ha mostrato il controllo del ... eseguito da ... , non avete ancora preso la misura ordinata con la decisione citata in oggetto, e questo nonostante che la decisione sia cresciuta in giudicato.

Non siamo disposti a tollerare più a lungo questo stato contrario alle norme di sicurezza. Come già menzionato nella decisione del ..., è punito con la multa chiunque non ottempera a una decisione intimatagli da un'autorità o da un funzionario competenti sotto comminatoria della pena prevista nell'art. 292 CP. Siamo pertanto costretti a minacciarvi di denuncia alle autorità penali.

Con la presente vi accordiamo un ultimo termine fino al

.....

per eseguire la misura di sicurezza prescritta. Attendiamo al più tardi allo scadere di questo termine la conferma dell'avvenuta esecuzione. In caso contrario inoltreremo senza preavviso una denuncia penale.

Distinti saluti/Firma

Domanda d'assistenza giudiziaria

testo pagina 52 / schema 7.1

Organo esecutivo

Raccomandata

*All'autorità cantonale secondo
l'articolo 86 LAINF*

Luogo, data

Domanda d'assistenza giudiziaria

Decisione del ... (impresa X)

Con decisione del ... (acclusa) e per motivi di sicurezza *abbiamo autorizzato l'impresa X a continuare a occupare lavoratori nel laboratorio X unicamente a condizione che venisse installata una via d'evacuazione. Detta decisione è esecutoria, in quanto è cresciuta in giudicato nel frattempo e il termine impartito non è stato utilizzato / in quanto un eventuale ricorso non ha alcun effetto sospensivo.*

L'impresa in questione ha tralasciato finora di creare la via d'evacuazione richiesta, di modo che in base alla decisione summenzionata ogni utilizzazione di detto locale come posto di lavoro diventa inammissibile. In applicazione dell'art. 86 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e dell'art. 67 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), vi preghiamo pertanto, come già annunciato telefonicamente, *di impedire l'ulteriore uso del locale come posto di lavoro.*

Pregandovi di segnalarci l'esito del vostro intervento, vi ringraziamo per le vostre premure.

Distinti saluti/Firma

Decisione del ...

Copia all'impresa X

Autorizzazione di deroga

testo pagina 54

Organo esecutivo

Raccomandata

Indirizzo dell'impresa

Luogo, data

Trasporto di persone con la gru **Decisione**

Ci riferiamo alla vostra istanza del...

Il... il signor... e il sottoscritto hanno visitato il cantiere D in vostra presenza e a vostra richiesta.

A norma dell'art. 42 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le installazioni e gli apparecchi tecnici destinati esclusivamente al trasporto di merci non possono essere utilizzati per il trasporto di persone.

Voi desiderate tuttavia, per mezzo di una cesta di lavoro sospesa alla vostra gru, eseguire i seguenti lavori:

- *ispezione della parete rocciosa sopra il cantiere;*
- *pulizia di breve durata della roccia o del ghiaccio sopra il cantiere.*

In virtù dell'art. 69 OPI:

- Vi autorizziamo a eseguire i lavori summenzionati *provvisoriamente per la durata di un anno*, ossia dal... al... , e alle condizioni generali fissate qui di seguito e nell'annesso;
- questa autorizzazione vale unicamente per i lavori summenzionati e *per un periodo di un anno*. Le domande concernenti altri lavori o un prolungamento dell'autorizzazione devono essere presentate per iscritto.

Condizioni particolari riferite all'impresa:

- *Il responsabile del trasporto di persone è il signor...*
- *I trasporti di persone vanno eseguiti solo con gruppi motore a temperatura d'esercizio. Motori, freni, ingranaggi ecc. devono essere riscaldati.*
- *Il modello «E» di cesta di lavoro che abbiamo ispezionato è omologato da noi per il trasporto di persone. Occorre ancora equipaggiarlo di un tetto di protezione. Il foro della griglia a maglia dev'essere riparato.*

I lavoratori della vostra impresa vanno debitamente informati del contenuto di questa decisione.

La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il termine di 30 giorni non può essere prolungato. L'opposizione, debitamente motivata, dev'essere indirizzata per iscritto alla nostra istituzione.

Distinti saluti/Firma

Disposizioni generali relative al trasporto di persone con l'aiuto di apparecchi di sollevamento per il trasporto di merci.

Disposizioni generali relative al trasporto di persone con l'aiuto di apparecchi di sollevamento per il trasporto di merci.

L'apparecchio di sollevamento:

- deve essere in perfetto stato di funzionamento;
- deve essere controllato e mantenuto conformemente alle indicazioni del costruttore;
- deve soddisfare alle prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro in vigore per l'apparecchio;
- deve essere munito di un avvertitore di sollevamento sul braccio se si tratta di gru mobili o di un escavatore a gru;
- deve avere, per il suo sbraccio massimo, una capacità di carico pari al doppio del peso lordo del dispositivo per il trasporto di persone;
- o il braccio dell'apparecchio di sollevamento può essere sollecitato solo al 50% per lavori eccezionali con piattaforme di lavoro pesanti e con personale.

Il dispositivo per il trasporto di persone:

- deve essere costruito secondo le regole della tecnica;
- deve essere munito di un pavimento antisdrucciolevole;
- deve essere munito su tutti i lati di una protezione fino all'altezza di 1 m; pareti piene fino a 0,7 m (sono ammesse le griglie a maglie fitte);
- deve essere munito di porte che si aprono verso l'interno e per di più sprangabili;
- deve essere munito di pareti esterni lisce. Se necessario vanno apposti rotelle di guida, pattini o simili;
- o le ceste di lavoro e le piattaforme devono essere ricoperte di pittura appa- riscente;
- deve essere munito di un tetto adeguato se le persone trasportate possono essere messe in pericolo dalla caduta di oggetti;
- deve essere equipaggiato solo di ganci chiusi per la sospensione (ganci di sicurezza, moschettoni a vite, maniglioni ecc.). L'imbracatura deve essere fissata almeno 3 m al disopra del fondo della navicella. L'angolo di sospensione non deve eccedere i 90°. Vanno utilizzate solo imbracature confezionate in fabbrica. Le fissazioni con morsetti per funi non sono ammesse.
- deve essere munito delle seguenti iscrizioni:
peso proprio, carico utile, numero di persone a 80 kg autorizzate e portata minima ammissibile dell'apparecchio di sollevamento, che deve corrispondere al doppio della somma del peso proprio e del carico utile.

Organizzazione:

- Va designata una persona responsabile del fatto che tutte le condizioni d'organizzazione richieste per il trasporto di persone siano soddisfatte.
- L'utilizzazione del dispositivo per il trasporto di persone sarà ordinata dal responsabile. Prima di ogni trasporto di persone, questi deve assicurarsi del perfetto stato di servizio dell'apparecchio di sollevamento e del dispositivo per il trasporto di persone.
- Egli deve procedere ai controlli seguenti, risp. è responsabile della loro esecuzione:

Sull'apparecchio di sollevamento: funzionamento, freno del dispositivo di sollevamento, organo portante, funzionamento degli interruttori di fine corsa e dell'interruttore principale.

Sul dispositivo per il trasporto di persone: gli elementi portanti, il dispositivo di sospensione, la sprangatura di un'eventuale porta.

- La velocità di sollevamento deve essere determinata in funzione delle condizioni locali, ed essere rispettata.
- Il salvataggio degli occupanti del dispositivo per il trasporto di persone deve essere preparato e attuabile rapidamente.
- Occorre fare il necessario affinché il dispositivo per il trasporto di persone possa essere posato su una superficie abbastanza grande e resistente, per permettere di salirvi e di scenderne senza pericolo.
- Se non esiste contatto visivo tra il gruista e il dispositivo per il trasporto di persone, si ricorrerà a un segnalatore o si allestirà un collegamento radio. I segnali di manovra devono essere convenuti.

Parte III

Elenco della CFSL e degli organi d'esecuzione della sicurezza sul lavoro

Gli indirizzi della CFSL e degli organi d'esecuzione della sicurezza sul lavoro sono consultabili sul sito:

www.cfsl.ch/indirizzi

Parte IV

Testi legali (estratti)

Note

Questa sezione contiene una parte dei testi di legge e d'ordinanza più importanti riguardanti la procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro. Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Determinanti sono unicamente le pubblicazioni della Cancelleria federale.

Un libro non può essere ristampato ogni volta che le basi giuridiche subiscono una modifica. La versione aggiornata dei testi in vigore è riportata nella Raccolta sistematica e può essere consultata o scaricata dal sito www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html.

Sommario degli estratti

Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)	113
Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20) . .	114
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (LAINF, RS 832.30)	120
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF, RS 832.202) . .	130
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1)	131
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA, RS 830.11)	134
Legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione, RS 822.14)	136
Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)	141
Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110)	143
Codice penale svizzero (RS 311.0)	144
Ordinanza sulla sicurezza delle prodotti (OSPro, RS 930.111)	146

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2020)

Art. 29 Garanzie procedurali generali

¹ In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

² Le parti hanno diritto d'essere sentite.

³ Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

del 20 marzo 1981 (Stato 1° gennaio 2020)

Titolo sesto: Prevenzione degli infortuni

Capitolo 1: Prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 81

¹ Le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali si applicano a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera.¹

² Il Consiglio federale può limitare o escludere l'applicazione di dette prescrizioni per determinate categorie di aziende e di lavoratori.

Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

Art. 82 In generale

¹ Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

² Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.

³ I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell'applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.

RU 1982 1676

¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Art. 82^a Lavori che comportano pericoli particolari

¹ Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso.

² Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (commissione di coordinamento).

Art. 83 Prescrizioni esecutive

¹ Sentite le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori direttamente interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulle misure tecniche, mediche e altre, atte a prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali nelle aziende. Esso determina chi debba sopportare alle spese.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.

Art. 84 Competenze degli organi esecutivi

¹ Gli organi esecutivi, dopo aver sentito il datore di lavoro e gli assicurati direttamente interessati, possono ordinare determinate misure per prevenire infortuni e malattie professionali. Il datore di lavoro deve lasciar loro libero accesso a tutti i locali e posti di lavoro dell'azienda e consentir loro verifiche in loco e prelievi di campioni.

² Gli organi esecutivi possono escludere gli assicurati particolarmente esposti ad infortuni professionali o malattie professionali da lavori che li mettano in pericolo. Il Consiglio federale definisce il risarcimento agli assicurati i quali, per l'esclusione dalla precedente attività, subiscono un notevole pregiudizio quanto alle possibilità di promozione e non hanno diritto ad altre prestazioni assicurative.

Sezione 3: Esecuzione**Art. 85** Competenza e coordinamento

¹ Gli organi esecutivi della LL³ e l'INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.⁴ Il Consiglio federale regola la competenza e la collaborazione degli organi esecutivi. Esso tiene conto

² Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

³ RS **822.11**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

delle singole possibilità materiali e tecniche e delle singole disponibilità di personale.

² Il Consiglio federale nomina la commissione di coordinamento, composta dei seguenti membri:

- a. tre rappresentanti degli assicuratori (un rappresentante dell'INSAI e due degli assicuratori di cui all'art. 68);
- b. otto rappresentanti degli organi esecutivi (tre rappresentanti dell'INSAI, due degli organi esecutivi federali della LL e tre degli organi esecutivi cantonali della LL);
- c. due rappresentanti dei datori di lavoro;
- d. due rappresentanti dei lavoratori.⁵

^{2bis} Il Consiglio federale nomina un rappresentante dell'INSAI alla presidenza.⁶

³ La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d'esecuzione, per quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all'applicazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l'INSAI a stipulare con organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

⁴ Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d'esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.

⁵ La vigilanza sull'attività della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPG A7).⁸

Art. 86 Coazione amministrativa

¹ I Cantoni si accordano reciprocamente assistenza per l'esecuzione delle decisioni cresciute in giudicato e delle misure indifferibili degli organi esecutivi.

² Se l'inosservanza di prescrizioni di sicurezza mette seriamente in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, la competente autorità cantonale vieta l'uso di locali o d'impianti e, nei casi particolarmente gravi, chiude l'azienda fino al ripristino della sicurezza prescritta; essa può disporre il sequestro di sostanze ed oggetti.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

⁷ RS **830.1**

⁸ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

Sezione 4: Finanziamento⁹

Art. 87 Premio supplementare¹⁰

¹ Il Consiglio federale, su proposta della commissione di coordinamento, fissa un premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Sentita la commissione di coordinamento, esso può esonerarne totalmente o parzialmente determinate categorie di aziende.

² Detto premio è prelevato dagli assicuratori e amministrato dall'INSAI, che tiene a tale scopo un conto separato; quest'ultimo è soggetto all'approvazione del Consiglio federale.

³ Il premio supplementare serve a coprire le spese risultanti dalla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali attuata dagli organi esecutivi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Titolo settimo: Conti e finanziamento¹¹

Capitolo 2: Premi

Art. 92¹² Determinazione dei premi

³ In caso d'infrazione alle prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, le aziende possono essere ognora e anche retroattivamente attribuite a un grado di rischi superiore.

Titolo nono: Giurisdizione e disposizioni penali

Capitolo 1: Disposizioni particolari in merito alla giurisdizione¹³

Art. 105a¹⁴ Esclusione dell'opposizione

Se vi è pericolo nel ritardo, l'organo decisionale può dare ordini in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza possibilità di opposi-

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

¹² Vedi anche l'art. 7 dell'O del 20 set. 1982 concernente l'entrata in vigore e l'attuazione della LF sull'assicurazione contro gli infortuni (RU **1982** 1724).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹⁴ Introdotta dal n. 12 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

zione ai sensi dell'articolo 52 LPGA¹⁵. È fatto salvo il ricorso previsto nell'articolo 109.

Art. 109¹⁶ Ricorsi al Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA¹⁷ i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:

- a. la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda;
- b. l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;
- c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Art. 111¹⁸ Effetto sospensivo

L'opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di fissazione di quote unitarie degli interessi maturati sulle dotazioni supplementari e di premi supplementari unitari per le indennità di rincaro non coperte, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l'autorità che pronuncia sull'opposizione o sul ricorso lo accorda.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 112¹⁹

¹ È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque intenzionalmente:

- a. mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all'obbligo assicurativo o di pagare i premi;
- b. in qualità di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;
- c. in qualità di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;

¹⁵ RS 830.1

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 111 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

¹⁷ RS 830.1

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

- d. in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

² È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un'altra legge, chiunque, in qualità di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.

³ È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. dà informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l'obbligo d'informare;
- b. non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;
- c. contravviene, in qualità di lavoratore, alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.

⁴ Se l'autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

Ordinanza
sulla prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali
(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)

del 19 dicembre 1983 (Stato 1° maggio 2018)

Art. 6¹ Informazione e istruzione dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti di sicurezza sul lavoro. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.²

² I lavoratori devono essere informati sui compiti e la funzione degli specialisti della sicurezza sul lavoro occupati nell'azienda.

³ Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro.

⁴ L'informazione e l'istruzione devono svolgersi durante il tempo di lavoro e non possono essere a carico del lavoratore.

Art. 6a³ Consultazione dei lavoratori

¹ I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro.

² Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda.

³ I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell'azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.

RU 1983 1968

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997 2374**).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015 1091**).

³ Introdotto dal n. I dell'O del 6 ott. 1997 (RU **1997 2374**). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015 1091**).

Titolo secondo: Organizzazione

Capitolo 1: Sicurezza sul lavoro

Sezione 1: Organi esecutivi

Art. 47 Organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro

Gli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende e per le attrezzature di lavoro, nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo.⁴ La loro competenza in materia d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio risulta dagli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.

Art. 48 Organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro

¹ Nelle aziende che ispezionano in applicazione della legge sul lavoro, gli organi federali d'esecuzione di quest'ultima collaborano alla sorveglianza sull'esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni nei settori di competenza affidati all'INSAI⁵ secondo l'articolo 49. La commissione di coordinamento stabilisce, su proposta comune dell'INSAI e della SECO, le modalità della collaborazione, in particolare per quanto concerne la competenza decisionale⁶.

² Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro provvedono affinché gli organi cantonali applichino uniformemente le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e coordinino la loro attività con l'esecuzione delle disposizioni della legge sul lavoro riguardanti la tutela della salute e l'approvazione dei piani. Se un organo cantonale disattende le prescrizioni, la SECO lo rende attento della situazione giuridica e lo invita all'osservanza. La SECO può, se necessario, dare istruzioni all'organo cantonale. In caso d'inosservanza persistente o reiterata delle prescrizioni, la commissione di coordinamento dev'esserne informata.⁷

³ Gli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle amministrazioni, nelle aziende e negli stabilimenti della Confederazione, nella misura in cui l'INSAI non sia competente.

Art. 49 Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni.

a. Prevenzione degli infortuni professionali

¹ L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende seguenti:

1.⁸ aziende che fabbricano o lavorano sostanze esplosive;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

⁵ Termini sostituiti dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1895).

⁶ Nuovo testo del per. giusta l'all. 5 all'O del 25 nov. 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza del lavoro, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3121).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

2. aziende che utilizzano solventi in grandi quantità;
3. aziende di revisione di cisterne;
4. aziende dell'industria chimica;
5. aziende che fabbricano prodotti in materie sintetiche;
- 6.⁹ aziende dell'industria delle macchine, della metallurgia e dell'orologeria, eccettuate le autorimesse, le officine di carrozzeria e lattoneria di autoveicoli, nonché le officine meccaniche e le aziende di meccanica fine e di precisione;
7. cartiere;
8. concerie, pelletterie e calzaturifici;
9. tipografie;
- 10.¹⁰ aziende forestali e di cura degli alberi;
- 11.¹¹ aziende dell'edilizia e del genio civile in generale, aziende specializzate in opere di finitura e involucri edilizi, nonché altre aziende che eseguono lavori sui cantieri delle prime;
12. aziende che, a cielo aperto o sotto terra, sfruttano, trattano o lavorano la pietra o altri materiali;
13. aziende laterizie e aziende dell'industria della ceramica;
14. vetrerie;
15. aziende che fabbricano la pietra artificiale, la calce, il gesso e il cemento;
- 16.¹² aziende che recuperano, neutralizzano o eliminano rifiuti, rifiuti speciali e industriali;
17. aziende militari in regia;
- 18.¹³ imprese di trasporto;
19. aziende ausiliarie accessorie delle imprese di navigazione aerea (art. 2 cpv. 3 lett. c);
20. aziende che fabbricano prodotti contenenti l'amianto;
21. impianti nucleari e altre aziende nelle quali sono manipolate materie radioattive o sono emesse radiazioni ionizzanti; è riservato l'articolo 2 capoverso 2 lettera c;

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

22. aziende dell'industria tessile;
23. aziende che producono o distribuiscono gas o elettricità;
24. aziende che trattano o distribuiscono l'acqua;
- 25.¹⁴ aziende dell'industria del legno e aziende di lavorazione del legno;
- 26.¹⁵ aziende che forniscono personale a prestito secondo la legge del 6 ottobre 1989¹⁶ sul collocamento e soggette al relativo obbligo d'autorizzazione..

² L'INSAI sorveglia inoltre l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali per le attrezzature di lavoro seguenti:¹⁷

1. impianti di produzione automatici o a comando centrale, come gruppi di fabbricazione e catene d'imballaggio o di riempimento;
- 2.¹⁸ i sistemi di trasporto combinati, comprendenti in particolare trasportatori a nastro o a catena, elevatori a tazze, trasportatori sospesi o a rulli, dispositivi di rotazione, convogliamento o rovesciamento, montacarichi speciali, piattaforme di sollevamento o gru impilatrici;
3. gru a ponte, gru a portico, gru girevoli e autogru;
- 4.¹⁹ installazioni interne od esterne con navicelle o sedili mobili sospesi liberamente, per lavori di pulizia, intonacatura o altre operazioni;
5. ponti mobili con piattaforme o sedili di lavoro innalzabili o orientabili per determinati lavori;
6. magazzini a scansie elevate con dispositivi per il deposito di beni uniformati (fusti, merci su palette) nelle scansie;
7. impianti meccanici per il posteggio di autoveicoli;
8. teleferiche da cantiere;
9. impianti tecnici dell'esercito che, in tempo di pace, sono revisionati od esercitati da lavoratori delle aziende in regia;
10. impianti della sicurezza aerea (art. 2 cpv. 3 lett. d);
- 11.²⁰ attrezzature a pressione.

³ L'INSAI sorveglia in tutte le aziende l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione dei rischi particolari d'infortunio insiti nella persona del lavoratore.²¹

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 1091).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 1091).

¹⁶ RS **823.11**

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1393).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1393).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU **2001** 1393).

²⁰ Introdotta dall'art. 17 cpv. 2 dell'O del 15 giu. 2007 sull'utilizzo di attrezzature a pressione, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2943).

⁴ L'INSAI informa l'organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro competente circa gli interventi eseguiti in virtù del capoverso 2.

Art. 50 b. Prevenzione delle malattie professionali

¹ L'INSAI sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione delle malattie professionali in tutte le aziende.

² Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) può, previa consultazione dell'INSAI e delle organizzazioni interessate, istituire l'obbligo d'annunciare i lavori particolarmente pericolosi per la salute.

³ L'INSAI può, dopo aver sentito le cerchie interessate, emanare direttive sulle concentrazioni massime ammissibili e sui valori limite degli agenti fisici nei posti di lavoro.²²

Art. 51²³ Organizzazioni specializzate

Il settore di competenza di un'organizzazione qualificata giusta l'articolo 85 capoverso 3 secondo periodo della legge (organizzazioni specializzate) e la sua facoltà decisionale sono determinati nel contratto concluso con l'INSAI.

Sezione 2: Commissione di coordinamento

Art. 52 Coordinamento dei settori di competenza

Per coordinare i settori di competenza degli organi d'esecuzione, la commissione di coordinamento può in particolare:

- a. delimitare più minutamente i compiti degli organi esecutivi;
- b. organizzare, d'intesa con l'INSAI, la collaborazione degli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro nel settore di competenza dell'INSAI;
- c. affidare agli organi federali d'esecuzione della legge sul lavoro o all'INSAI compiti che un organo cantonale non è in grado di svolgere per mancanza di personale o di mezzi materiali o tecnici, fino al momento in cui quest'ultimo può provvedervi.

Art. 52^a²⁴ Direttive della commissione di coordinamento

¹ Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.

² Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

²² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 5 mag. 1999, in vigore dal 1° giu. 1999 (RU 1999 1752).

³ Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.

Art. 53²⁵ Competenze della commissione di coordinamento

La commissione di coordinamento può in particolare:

- a. determinare la procedura che devono seguire gli organi esecutivi qualora svolgano controlli, diano istruzioni o adottino provvedimenti esecutivi;
- b. elaborare, per prevenire determinati infortuni e malattie professionali, programmi nazionali o regionali di promozione della sicurezza sul lavoro in determinate categorie di aziende o di professioni (programmi di sicurezza);
- c. promuovere l'informazione e l'istruzione dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'azienda, l'informazione degli organi esecutivi e la formazione e il perfezionamento dei loro collaboratori;
- d.²⁶ incaricare gli organi esecutivi della legge sul lavoro di annunciare determinate imprese, installazioni, attrezzature di lavoro e lavori edili rientranti nel settore di competenza dell'INSAI, come anche taluni lavori pericolosi per la salute;
- e. promuovere il coordinamento tra l'esecuzione della presente ordinanza e quella di altre legislazioni;
- f. organizzare e coordinare con altre istituzioni l'aggiornamento e il perfezionamento degli specialisti della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle prescrizioni del Consiglio federale.

Art. 54 Ordinamento delle indennità

La commissione di coordinamento istituisce un ordinamento delle indennità degli organi esecutivi e lo sottopone, per approvazione, al Dipartimento.

Art. 55 Organizzazione

¹ La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell'esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.²⁷

² L'INSAI dirige la segreteria della commissione di coordinamento.

Art. 56 Fornitura di dati

Gli organi esecutivi e gli assicuratori devono fornire alla commissione di coordinamento tutti i dati di cui essa ha bisogno per procurarsi le basi necessarie all'adempimento dei suoi compiti, in particolare per l'allestimento di statistiche e il calcolo del

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999, in vigore dal 1° giu. 1999 (RU 1999 1752).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

²⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali (art. 87 LAINF). Gli assicuratori devono mettere gratuitamente a disposizione della commissione di coordinamento i dati statistici raccolti per le esigenze dell'assicurazione.

Art. 57 Consultazione delle organizzazioni interessate

La commissione di coordinamento deve sentire le organizzazioni interessate prima di prendere qualsiasi decisione importante. Sono considerate decisioni importanti segnatamente:²⁸

- a.²⁹ l'emanazione di direttive;
- b. l'elaborazione di programmi di sicurezza;
- c. la proposta al Consiglio federale di emanare prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro;
- d. le proposte inerenti alla determinazione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
- e.³⁰ il mandato all'INSAI di concludere un contratto con un'organizzazione specializzata (art. 85 cpv. 3 per. 2 LAINF).

Art. 58 Rapporti d'attività

¹ Gli organi d'esecuzione presentano annualmente alla commissione di coordinamento un rapporto sulla loro attività in materia di sicurezza sul lavoro.

² La commissione di coordinamento sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio federale, entro la fine di giugno, un rapporto sulla sua attività dell'anno precedente. Il rapporto, appena approvato, è reso accessibile al pubblico.³¹

Titolo terzo:

Esecuzione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro

Capitolo 1: Controlli, provvedimenti ed esecuzione

Sezione 1: Controlli

Art. 60 Consulenza

¹ Gli organi d'esecuzione informano adeguatamente i datori di lavoro e i lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda sui loro obblighi e sulle loro possibilità in materia di sicurezza sul lavoro.³²

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 mag. 1999, in vigore dal 1° giu. 1999 (RU 1999 1752).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

³¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). La correzione del 21 feb. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 651).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

² Il datore di lavoro ha il diritto di chiedere consigli all'organo d'esecuzione competente riguardo ai provvedimenti di sicurezza che deve adottare.

Art. 61 Ispezione d'aziende e informazioni

¹ Le ispezioni di aziende possono aver luogo con o senza preavviso. Il datore di lavoro deve consentire agli organi esecutivi competenti, durante le ore di lavoro e, in caso d'urgenza, anche fuori di queste, di accedere a tutti i locali e posti di lavoro, di procedere ad accertamenti e di prelevare campioni.

1bis ...³³

³ I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire agli organi esecutivi ogni informazione di cui essi abbisognano per sorvegliare l'applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro. Se sono necessarie indagini particolari, l'organo d'esecuzione può esigere dal datore di lavoro una perizia tecnica.

⁴ L'organo d'esecuzione competente deve annotare gli accertamenti fatti durante l'ispezione e il risultato dell'indagine.

Art. 62 Avvertimento al datore di lavoro

¹ L'organo d'esecuzione competente, se, durante un'ispezione, accerta un'infrazione alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, ne avverte il datore di lavoro e gli fissa un congruo termine per ovviarvi. L'avvertimento deve essere confermato per scritto al datore di lavoro.

² In caso d'urgenza, l'organo d'esecuzione rinuncia all'avvertimento e prende una decisione secondo l'articolo 64. Se sono necessari provvedimenti provvisori, dev'esserne informata l'autorità cantonale incaricata dell'assistenza giudiziaria (art. 86 cpv. 2 LAINF).

Art. 63 Denunce

L'organo d'esecuzione competente deve esaminare le denunce per inosservanza di prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro e, qualora siano fondate, procedere secondo gli articoli 62, 64 a 69.

Sezione 2: Provvedimenti

Art. 64³⁴ Decisione

¹ Se non è dato seguito a un avvertimento, l'organo d'esecuzione competente, dopo aver consultato il datore di lavoro e i lavoratori direttamente interessati, ordina i provvedimenti necessari mediante decisione e fissa al datore di lavoro un congruo termine per eseguirli.

² ...³⁵

³³ Introdotto dal n. 1 dell'O del 6 ott. 1997 (RU 1997 2374). Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 6 ott. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2374).

³⁵ Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

Art. 65 Conferma d'esecuzione da parte del datore di lavoro³⁶

¹ Il datore di lavoro deve annunciare all'organo d'esecuzione che ha preso la decisione, il più tardi alla scadenza del termine impartitogli, l'attuazione dei provvedimenti ordinati.

² Se non può osservare il termine impartitogli deve, prima della scadenza, presentare una domanda motivata di proroga e informarne i lavoratori interessati.

Sezione 3: Esecuzione**Art. 66** Aumenti di premio

¹ Se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutiva o se viola in altro modo le prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la sua azienda può venir attribuita a un grado superiore della tariffa dei premi (aumento di premio). In caso d'urgenza, verranno adottati i necessari provvedimenti coattivi (art. 67).³⁷

² L'aumento di premio è stabilito giusta l'articolo 113 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982³⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni e ordinato dall'organo d'esecuzione competente, che indicherà la data d'inizio e la durata della validità dell'aumento. L'assicuratore deve prendere immediatamente la decisione d'aumento. Ne trasmette un esemplare all'organo d'esecuzione.

³ Se ha luogo un cambiamento di assicuratore durante il periodo di validità dell'aumento di premio, il nuovo assicuratore deve riscuotere il sovrappremio. Prima di stabilire il premio, deve accertarsi dell'esistenza di un eventuale aumento.³⁹

Art. 67 Provvedimenti coattivi

¹ Se un datore di lavoro non dà seguito ad una decisione esecutiva, l'organo d'esecuzione competente può, se necessario con l'aiuto dell'autorità cantonale (art. 68), prendere i provvedimenti necessari per il ripristino della consonanza con la legge (art. 41 della LF del 20 dic. 1968⁴⁰ sulla procedura amministrativa; questi provvedimenti possono essere cumulati con un aumento di premio.

² Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente minacciata, l'organo d'esecuzione competente chiede all'autorità cantonale (art. 68) di adottare le misure provvisionali previste nell'articolo 86 capoverso 2 della legge. L'autorità cantonale informa l'organo d'esecuzione competente sulle misure adottate.

Art. 68 Autorità cantonale

I Cantoni designano l'autorità competente per la coazione amministrativa di cui all'articolo 86 della legge ed avvertono la commissione di coordinamento.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

³⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

³⁸ RS 832.202

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

⁴⁰ RS 172.021

Capitolo 2: Autorizzazione di deroga

Art. 69

¹ Gli organi d'esecuzione possono, su domanda scritta del datore di lavoro, autorizzare eccezionalmente e nel singolo caso eccezioni alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro qualora:

- a. il datore di lavoro prenda un altro provvedimento di pari efficacia; oppure
- b. l'applicazione della prescrizione cagioni un rigore eccessivo e l'eccezione sia compatibile con la protezione dei lavoratori.⁴¹

² Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o i loro rappresentanti conformemente all'articolo 6a. Nella domanda deve menzionare il risultato di tale consultazione.⁴²

³ La pronuncia sulla domanda è notificata al datore di lavoro mediante decisione formale. Il datore di lavoro deve debitamente comunicare ai lavoratori interessati l'autorizzazione accordatagli.

⁴ Un organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro, se è competente per accordare un'autorizzazione, chiede dapprima il rapporto dell'organo d'esecuzione federale e, per il tramite di quest'ultimo, il rapporto dell'INSAI.⁴³

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393).

**Ordinanza
sull'assicurazione contro gli infortuni
(OAINF)**

del 20 dicembre 1982 (Stato 1° aprile 2018)

Titolo sesto: Finanziamento

Capitolo 2: Premi

Art. 113 Classi e gradi

² In caso d'infrazione alle prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'attribuzione dell'azienda ad un grado superiore è operata conformemente all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni. Di regola l'azienda verrà attribuita ad un grado con un tasso di premio superiore al precedente di almeno il 20 per cento. Se ciò non è possibile nell'ambito del tariffario, il tasso di premio del grado più elevato della classe sarà pure aumentato in misura corrispondente¹.

RU 1983 38

¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (Stato 1° ottobre 2019)

Art. 30 Trasmissione obbligatoria

Tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio.

Art. 38 Computo e sospensione dei termini

¹ Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

² Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato.

^{2bis} Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.¹

³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.²

⁴ I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c.³ dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Art. 39 Osservanza dei termini

¹ Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

RU 2002 3371

¹ Introdotto dal n. 106 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 2197**; FF **2001 3764**).

² Nuovo testo giusta il n. 106 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 2197**; FF **2001 3764**).

³ Nuovo testo giusta il n. 106 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006 2197**; FF **2001 3764**).

830.1

² Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.

Art. 40 Proroga dei termini e conseguenze dell'inosservanza

¹ Il termine legale non può essere prorogato.

² Se l'assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d'inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate.

³ Il termine stabilito dall'assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

Art. 41⁴ Restituzione in termini

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Art. 42 Diritto di audizione

Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Art. 52 Opposizione

¹ Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

² Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivati e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

³ La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.

Art. 53 Revisione e riconsiderazione

¹ Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Art. 54 Esecuzione

¹ Le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se:

- a. non possono più essere impugnate mediante opposizione o ricorso;

⁴ Nuovo testo giusta il n. 106 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

- b. possono ancora essere impugnate, ma l'opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo;
- c. l'effetto sospensivo di un'opposizione o di un ricorso⁵ è stato revocato.

² Le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 55 Regole particolari di procedura

¹ Le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa.

^{1bis} Il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la presente legge.⁸

² La procedura dinanzi a un'autorità federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali.

Sezione 3: Contenzioso

Art. 56 Diritto di ricorso

¹ Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso.

² Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

⁵ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 33 LRC; RU **1974** 1051).

⁶ RS **281.1**

⁷ RS **172.021**

⁸ Introdotto dal n. 106 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (Stato 1° ottobre 2019)

Sezione 4: Procedura di opposizione

(art. 52 LPGa) ¹

Art. 10 Principio

¹ L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.

² L'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:

- a. impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGa in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982² sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;
- b. emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983³ sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

³ In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.

⁴ L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore.

⁵ Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediare, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.

Art. 11 Effetto sospensivo

¹ L'opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:

- a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge;
- b. l'assicuratore ha tolto l'effetto sospensivo nella sua decisione;

RU 2002 3703

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 2019 2833).

² RS 837.0

³ RS 832.30

c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.

² L'assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l'effetto sospensivo oppure ristabilirlo se l'aveva tolto con la decisione. Tale domanda dev'essere trattata immediatamente.

Art. 12 Decisione su opposizione

¹ L'assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell'opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell'opponente.

² Se intende modificare la decisione a sfavore dell'opponente, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare l'opposizione.

**Legge federale
sull'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese
(Legge sulla partecipazione)**

del 17 dicembre 1993 (Stato 1° gennaio 2011)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{ter} capoverso 1 lettera b della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1993²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente legge si applica a tutte le imprese private che, in Svizzera, occupano abitualmente lavoratori.

Art. 2 Deroghe

Sono ammissibili deroghe alla presente legge, se favorevoli ai lavoratori. Deroghe sfavorevoli ai lavoratori sono ammesse soltanto mediante contratto collettivo di lavoro; sono comunque escluse riguardo agli articoli 3, 6, 9, 10, 12 e 14 capoverso 2 lettera b.

Art. 3 Diritto di essere rappresentati

Nelle imprese che occupano almeno cinquanta lavoratori, questi possono designare, tra di loro, uno o più organi che li rappresentino.

Art. 4 Partecipazione nelle imprese in cui non vi è una rappresentanza dei lavoratori

Nelle imprese o parti d'impresa nelle quali non vi è una rappresentanza dei lavoratori, questi hanno la facoltà di esercitare direttamente il diritto all'informazione e il diritto alla partecipazione previsti dagli articoli 9 e 10.

RU 1994 1037

¹ [CS 1 3]

² FF 1993 I 609

Sezione 2: Rappresentanza dei lavoratori

Art. 5 Prima elezione

¹ Se un quinto dei lavoratori ne fa richiesta, si stabilisce, mediante voto segreto, se la maggioranza dei votanti auspica la formazione di un organo che rappresenti i lavoratori. Nelle imprese con più di 500 lavoratori, è sufficiente che la votazione sia richiesta da cento lavoratori.

² L'elezione è organizzata se la maggioranza dei votanti si pronuncia in favore della formazione di una simile rappresentanza.

³ Il datore di lavoro e i lavoratori organizzano in comune la votazione e l'elezione.

Art. 6 Principi dell'elezione

I rappresentanti dei lavoratori sono designati da un'elezione generale e libera. Essa si svolge a voto segreto, se un quinto dei lavoratori che vi partecipano ne fa richiesta.

Art. 7 Numero dei rappresentanti

¹ Il datore di lavoro e i lavoratori determinano congiuntamente il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori. La dimensione e la struttura dell'impresa devono essere adeguatamente tenute in considerazione.

² La rappresentanza dei lavoratori è composta di tre membri almeno.

Art. 8 Mandato

La rappresentanza dei lavoratori difende, nei confronti del datore di lavoro, gli interessi comuni dei lavoratori. Essa li informa regolarmente sulla sua attività.

Sezione 3: Diritti di partecipazione

Art. 9 Diritto all'informazione

¹ La rappresentanza dei lavoratori ha diritto di essere informata in tempo utile e in modo completo su tutti gli affari la cui conoscenza le è necessaria per svolgere adeguatamente i suoi compiti.

² Il datore di lavoro è tenuto ad informare, almeno una volta all'anno, la rappresentanza dei lavoratori sulle conseguenze, per l'impiego e per i lavoratori stessi, del corso degli affari.

Art. 10 Speciali diritti di partecipazione

La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti:

- a.³ sicurezza durante il lavoro ai sensi dell'articolo 82 della legge del 20 marzo 1981⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni e protezione del lavoratore ai sensi dell'articolo 48 della legge del 13 marzo 1964⁵ sul lavoro;
- b. trasferimento dell'impresa ai sensi degli articoli 333 e 333a del Codice delle obbligazioni⁶;
- c. licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 335d–335g del Codice delle obbligazioni;
- d.⁷ affiliazione a un'istituzione della previdenza professionale e scioglimento di un contratto d'affiliazione.

Sezione 4: Collaborazione

Art. 11 Principio

¹ Il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori collaborano negli affari concernenti l'esercizio dell'impresa, rispettando il principio della buona fede.

² Il datore di lavoro è tenuto ad aiutare la rappresentanza dei lavoratori nell'esercizio della sua attività e a mettere a disposizione i locali, i mezzi materiali e i servizi amministrativi necessari.

Art. 12 Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

¹ Il datore di lavoro non ha il diritto di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di esercitare il loro mandato.

² Egli non deve sfavorire i rappresentanti dei lavoratori, né durante né dopo il loro mandato, a motivo dell'esercizio di questa attività. Questa protezione spetta anche ai lavoratori che si presentano candidati all'elezione in una rappresentanza dei lavoratori.

Art. 13 Esercizio del mandato durante il tempo di lavoro

I rappresentanti dei lavoratori possono esercitare la loro attività durante il tempo di lavoro purché il loro mandato lo esiga e il loro lavoro professionale lo consenta.

³ Nuovo testo giusta l'art. 64 della LF del 13 mar. 1964 nel testo della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

⁴ RS 832.20

⁵ RS 822.11

⁶ RS 220

⁷ Introdotta dall'all. n. 5 della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Art. 14 Obbligo di discrezione

¹ I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto sugli affari concernenti l'esercizio dell'impresa, di cui sono venuti a conoscenza nel quadro del loro mandato, nei confronti delle persone estranee all'impresa, in quanto ad esse non sia affidata la tutela degli interessi dei lavoratori.

² Il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda:

- a. gli affari per i quali ciò sia richiesto espressamente, sulla base di interessi legittimi, dal datore di lavoro o dai rappresentanti dei lavoratori;
- b. gli affari personali dei lavoratori.

³ I lavoratori che non hanno una propria rappresentanza nell'impresa e che, in virtù dell'articolo 4, esercitano direttamente il diritto all'informazione e il diritto d'essere consultati, nonché le persone estranee all'impresa che possono venire informate nell'ambito del capoverso 1 sono tenuti analogamente all'obbligo di discrezione.

⁴ Sono altresì tenuti all'obbligo di discrezione i lavoratori che hanno ottenuto informazioni dalla rappresentanza dei lavoratori, in virtù dell'articolo 8.

⁵ L'obbligo di discrezione sussiste per i rappresentanti dei lavoratori anche dopo la cessazione del mandato.

Sezione 5: Contenzioso**Art. 15**

¹ Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge o di un disciplinamento contrattuale in materia di partecipazione sottostanno alla giurisdizione delle autorità competenti per statuire sulle controversie derivanti da rapporti di lavoro, fatta salva la competenza accordata ad organi contrattuali di conciliazione e d'arbitrato.

² Sono legittimati ad agire i datori di lavoro, i lavoratori interessati e le loro associazioni. In quest'ultimo caso, è ammissibile unicamente l'azione di accertamento.

³ ...⁸

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 16**

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁸ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 27 del codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 1994⁹

⁹ DCF dell'8 apr. 1994

Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)¹

del 20 dicembre 1968 (Stato 1° aprile 2020)

Art. 29

H. Diritto di
audizione
I. Principio

La parte ha il diritto d'essere sentita.

Art. 41

2. Altri mezzi
coattivi

¹ Per eseguire le altre decisioni, l'autorità può valersi dei mezzi coattivi seguenti:

- a. l'esecuzione, a spese dell'obbligato, da parte dell'autorità che ha preso la decisione o d'un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
- b. l'esecuzione diretta contro l'obbligato stesso o i suoi beni;
- c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un'altra legge federale;
- d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, secondo l'articolo 292 del Codice penale², in mancanza d'altra disposizione penale.

² Prima di valersi d'un mezzo coattivo, l'autorità avverte l'obbligato e gli assegna un congruo termine per l'adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.

³ Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all'avvertimento e all'assegnazione del termine se vi sia pericolo nell'indugio.

Art. 55

II. Provvedimen-
ti d'urgenza
1. Effetto
sospensivo

¹ Il ricorso ha effetto sospensivo.

² Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.³

RU 1969 755

¹ Abbreviazione introdotta dall'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

² RS 311.0

³ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

³ L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio.⁴

⁴ Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva.

⁵ Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.⁵

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

⁵ Introdotta dall'all. n. 5 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 1836; FF **1976** II 859).

**Legge
sul Tribunale federale
(LTF)**

del 17 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2019)

Sezione 3: Ricorso in materia di diritto pubblico

Art. 82 Principio

Il Tribunale federale giudica i ricorsi:

- a. contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
- b. contro gli atti normativi cantonali;
- c. concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.

Art. 86 Autorità inferiori in generale

¹ Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- a. del Tribunale amministrativo federale;
- b. del Tribunale penale federale;
- c. dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
- d. delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.

³ Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.

Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 3 marzo 2020)

Art. 10

1. Crimini e delitti.
Definizioni

¹ Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.

² Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.

³ Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 103

Definizione

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 292

Disobbedienza a decisioni dell'autorità

Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

Art. 333

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali

¹ Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

² Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:

- a. la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
- b. la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
- c. la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.

³ Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974¹ sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.

RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187

¹ RS 313.0

⁴ Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.

Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro)

del 19 maggio 2010 (Stato 21 aprile 2018)

Sezione 5: Sorveglianza del mercato

Art. 20 Organi di controllo

¹ Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta:

- a. all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
- b. all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
- c. alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹.

² Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo.

Art. 21 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni

¹ Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 1964² sul lavoro vigilano, nell'ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti conformi alle prescrizioni di sicurezza.

² Gli organi di esecuzione notificano alla SECO e agli organi di controllo i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.

³ Il DEFR può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e concludere con essi accordi in tal senso.

⁴ Gli organi di controllo possono chiedere all'Amministrazione federale delle dogane, per un determinato periodo, informazioni sull'importazione di prodotti designati con precisione.

RU **2010** 2583

- ¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- ² RS **822.11**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL**